Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 7

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Lunedì, 10 gennaio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 — 00100 ROMA — CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. **21.030** - Semestrale L. **11.030** - Trimestrale L. **6.020** - Un fascicolo L. **100** - Supplementi ordinari: L. **100** per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. **16.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **90** - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1971

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 7 DEL 10 GENNAIO 1972:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 1:

I.L.M. - Industria Leghe Metalliche, società per azioni, in Bologna: Obbligazioni 6 % 1962-1976, 5ª estrazione, sorteggiate il 27 dicembre 1971. — **I.L.M. - Industria Leghe Metalliche, società per azioni, in Bologna:** Obbligazioni 5 % 1950-1974, 18ª estrazione, sorteggiate il 27 dicembre 1971. — **Cagi Maglierie, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1971. — **Cotonificio di Solbiate Olona, società per azioni, in Solbiate Olona:** Obbligazioni sorteggiate il 4 dicembre 1971. — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1971 (n. 507784/11960 di rep.). — **Rabuffetti & C., società per azioni, in Legnano:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1971 (n. 507783/11959 di rep.). — **Carlo Giani, società per azioni, in Busto Arsizio:** Obbligazioni sorteggiate l'11 dicembre 1971. — **S.P.A.N. - Società Partenopea di Navigazione, società per azioni, in Napoli:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1971. — **Vetrerie Riunite Lodi Gav, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 28 ottobre 1971. — **Cerusa, società per azioni, in Genova-Voltri:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1971. — **Impermeabili San Giorgio, società per azioni, in Genova:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1971. — **Laminatoio di Buttrio, società per azioni, in Udine:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1971. — **A.C.T.E.A. - Azienda Commerciale Tessuti e Affini, società per azioni, in Piacenza:** Obbligazioni sorteggiate il 30 novembre 1971. — **Laboratorio di chimica medica e dell'Antipiol, società per azioni, in Grugliasco:** Obbligazioni sorteggiate il 23 dicembre 1971. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % 1961, sorteggiate il 15 novembre 1971. — **Piaggio & C., società per azioni, in Genova:** Obbligazioni 7 % Serie B, sorteggiate il 15 novembre 1971. — **Villa Gemma casa di cura, società per azioni, in Brescia:** Obbligazioni sorteggiate il 24 novembre 1971. — **Officine Saira, società per azioni, in Villafranca di Verona:** Obbligazioni sorteggiate il 22 dicembre 1971. — **Il Poggio, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1971. — **Officine Maccaferri (già Raffaele Maccaferri & Figli), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1971 (Delibera 16 febbraio 1954). — **Officine Maccaferri (già Raffaele Maccaferri & Figli), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1971 (Delibera 5 agosto 1957). — **Officine Maccaferri (già Raffaele Maccaferri & Figli), società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1971 (Delibera 12 aprile 1962). — **S.I.B. - Società Imbottigliamento Bevande, società per azioni, in San Giuliano Milanese:** Obbligazioni sorteggiate il 28 dicembre 1971. — **S.A.P.I.S. - Società per Azioni Potentina Incremento Spettacoli, in Potenza:** Obbligazioni sorteggiate il 15 dicembre 1971. — **Cartiere Paolo Pigna, società per azioni, in Alzano Lombardo (Bergamo):** Obbligazioni sorteggiate il 31 dicembre 1971. — **START, società per azioni, in Bagnolo Cremasco:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1971. — **Cominfi, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1971. — **Impresa Edile Immobiliare - I.E.I., società per azioni, in Roma:** Obbligazioni sorteggiate il 30 dicembre 1971. — **Società italiana cuscini a molle, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 21 dicembre 1971. — **Cinemeccanica, società per azioni, in Milano:** Obbligazioni sorteggiate il 30 settembre 1971. — **C.I.B.S. - Compagnia Italiana Bronzi Speciali, società per azioni, in Torino:** Obbligazioni sorteggiate il 16 dicembre 1971. — **Officine Viberti, società per azioni, in Nichelino (Torino):** Obbligazioni 7 % 1959, 2ª serie, sorteggiate il 30 dicembre 1971. — **Dott. Edoardo Garrone - Raffineria Petroli, società per azioni, in Genova-S. Quirico:** Obbligazioni sorteggiate il 29 dicembre 1971.

LEGGI E DECRETI

LEGGE 17 dicembre 1971, n. **1153.**

Modifiche alla lettera B) punto 2) della tabella B allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, concernente la disciplina fiscale dei prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il punto 2) della lettera *B*) della tabella *B* allegata al decreto-legge 23 ottobre 1964, n. 989, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1964, n. 1350, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

Aliquota per quintale Lire —

« 2) consumata per l'azionamento delle autovetture da noleggio da piazza, compresi i motoscafi che in talune località sostituiscono le vetture da piazza e quelli lacuali, adibiti al servizio pubblico da banchina per il trasporto di persone, entro i seguenti limiti:

a) litri 13 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 500.000 abitanti;

b) litri 9 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti, ma non a 500.000;

c) litri 7 giornalieri per ogni autovettura circolante nei comuni di 100.000 abitanti o meno. L'agevolazione di cui ai numeri 1) e 2) è concessa anche sotto forma di rimborso della differenza tra l'aliquota di imposta di fabbricazione prevista per la benzina in via generale e quella ridotta 4.843

Art. 2.

All'onere di lire 1.500 milioni, derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 3.

La presente legge ha efficacia dal 1° gennaio 1972.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI-AGGRADI — GIOLITTI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

LEGGE 17 dicembre 1971, n. **1154**.

Riordinamento del ruolo degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La tabella n. 1 allegata alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge, con effetto dal 1° luglio 1971 per i gradi di colonnello, tenente colonnello, maggiore, capitano, tenente e sottotenente e dal 1° gennaio 1972 per gli altri gradi.

Art. 2.

L'organico dei colonnelli quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge riassorbe le dodici eccedenze previste per tale grado dall'articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375.

Art. 3.

L'assunzione dell'organico dei tenenti colonnelli, quale fissato dalla tabella allegata alla presente legge, non costituisce causa di riassorbimento delle eccedenze esistenti in tale grado per effetto dell'articolo 3 della legge 26 maggio 1969, n. 260.

Le predette eccedenze continuano ad essere riassorbite con le vacanze derivanti da cause diverse da quelle indicate alle lettere *a*) e *d*) dell'articolo 44 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

Art. 4.

Per l'anno 1971 sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore comprendente un numero di capitani pari al numero delle promozioni da effettuare in conseguenza dell'assunzione dell'organico previsto dalla tabella allegata alla presente legge per i gradi di tenente colonnello e di maggiore.

Nell'anzidetto quadro suppletivo saranno iscritti i capitani, con l'osservanza delle norme di cui all'articolo 30 della legge 12 novembre 1955, n. 1137, già compresi nella graduatoria di merito formata per il 1971 e non iscritti in quadro, fino alla concorrenza delle promozioni da effettuare ai sensi del precedente comma.

Le promozioni a maggiore da conferire nel 1971 sono disposte dando la precedenza agli ufficiali iscritti nel quadro d'avanzamento ordinario.

Nel numero delle promozioni di cui al primo comma del presente articolo non sono comprese le promozioni annuali al grado di maggiore previste dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, che, per l'anno 1971, restano confermate.

Art. 5.

Per i due anni successivi a quello di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi ai fini del compimento del prescritto periodo di comando le disposizioni contenute nella tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.

I periodi di comando effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli effettuati nei due anni successivi sono validi ai fini dell'avanzamento, anche oltre il periodo di tempo indicato al precedente comma, in sostituzione dei periodi di comando prescritti dalla tabella allegata alla presente legge.

Art. 6.

Le aliquote di ruolo per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1972 sono determinate con riferimento alla data del 31 ottobre 1971.

Le determinazioni concernenti le aliquote di valutazione per la formazione dei quadri di avanzamento per l'anno 1972 eventualmente già emanate alla data di entrata in vigore della presente legge sono annullate.

Art. 7.

All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 30 milioni per l'anno finanziario 1971 ed in lire 53 milioni per l'anno finanziario 1972, si provvede mediante riduzione di pari importo degli stanziamenti rispettivamente iscritti al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per gli anni finanziari medesimi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — PRETI — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

TABELLA N. 1

Avanzamento degli ufficiali del servizio permanente effettivo

GRADO	Forme di avanzamento al grado superiore	Periodi minimi di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti richiesti ai fini dell'avanzamento	Organico del grado	Promozioni annuali al grado superiore	Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione (*a*)
1	2	3	4	5	6
Generale di divisione	—	—	3	—	—
Generale di brigata	scelta	1 anno di comando di zona o comando equipollente	13	3 in 4 anni (*b*) (*c*)	1/4 dei generali di brigata non ancora valutati
Colonnello .	scelta	1 anno di comando di legione territoriale	42	3 o 4 (*d*)	1/5 dei colonnelli non ancora valutati (*e*)
Tenente colonnello	scelta	2 anni di comando di gruppo o comando equipollente, anche se compiuti, in tutto o in parte, nel grado di maggiore, di cui almeno uno al comando di gruppo territoriale	220	8 o 9 (*f*)	1/12 dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo
Maggiore . .	anzianità	—	120	—	—
Capitano . .	scelta	2 anni di comando di compagnia o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di compagnia territoriale	400	28 o 29 (*g*)	1/20 dei capitani non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo
Tenente . . .	anzianità	2 anni di comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale o comando equipollente, di cui almeno uno al comando di tenenza o di sezione operativa di compagnia territoriale	415	—	—
Sottotenente . .	anzianità	Superare il corso di applicazione (*h*)			

(*a*) Le frazioni di unità sono riportate nell'anno successivo.
Per l'anno 1972 vanno computate le frazioni di unità degli anni precedenti.

(*b*) Salvo il disposto dell'articolo 31 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

(*c*) Dal 1972 ciclo di 4 anni: 1 promozione nel primo, nel secondo e nel terzo anno, nessuna promozione nel quarto anno.

(*d*) Dal 1972, ciclo di 4 anni: 3 promozioni nel primo, nel secondo e nel terzo anno, 4 nel quarto anno.
Per l'anno 1971 il numero delle promozioni annuali al grado di generale di brigata resta quello previsto dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887.
Per l'anno 1972 le promozioni a generale di brigata sono 6, di cui 3 ad aumento di organico.

(*e*) Per l'anno 1972 l'aliquota di valutazione è aumentata di un numero pari a quello delle promozioni da effettuare ad aumento dell'organico di generale di brigata.

(*f*) Dal 1972 ciclo di 5 anni: 8 promozioni nel primo, nel terzo e nel quinto anno, 9 promozioni nel secondo e nel quarto anno.
Per l'anno 1971 il numero delle promozioni annuali al grado di colonnello resta quello previsto dalla tabella n. 1 annessa alla legge 24 ottobre 1966, n. 887, e dall'articolo 5 della legge 10 luglio 1969, n. 375.

(*g*) Dal 1972 ciclo di 3 anni: 28 promozioni nel primo e nel secondo anno, 29 nel terzo anno.

(*h*) Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'articolo 65 della legge 12 novembre 1955, n. 1137.

LEGGE 20 dicembre 1971, n. 1155.

Norme per la dispensa dal servizio di leva dei giovani dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, impiegati nella ricostruzione e nello sviluppo dei comuni predetti, colpiti dal terremoto del febbraio 1971.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I giovani iscritti nelle liste di leva dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro, in provincia di Viterbo, colpiti dal terremoto del febbraio 1971, che dovranno rispondere alla chiamata alle armi negli anni 1971, 1972 e 1973, sono ammessi, a domanda, al rinvio del servizio militare di leva qualora chiedano di essere impiegati in un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni predetti.

Art. 2.

La domanda diretta ad ottenere il beneficio di cui al precedente articolo 1 deve essere presentata al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno che precede l'inizio delle operazioni di chiamata alle armi del contingente o scaglione cui il giovane appartiene. Alla domanda deve essere allegata una dichiarazione del comune nelle cui liste di leva il giovane è iscritto, attestante che è stata presentata allo stesso comune domanda per prestare un servizio civile, della stessa durata di quello militare, per la ricostruzione e lo sviluppo dei comuni di Tuscania e di Arlena di Castro.

Art. 3.

I giovani iscritti nelle liste di leva di Tuscania e di Arlena di Castro che prestano servizio militare di leva alla data di entrata in vigore della presente legge sono collocati, a domanda, in licenza illimitata senza assegni, per adempiere al servizio civile di ricostruzione e sviluppo di Tuscania e di Arlena di Castro.

Art. 4.

I giovani che, dopo il rinvio del servizio militare, hanno adempiuto al servizio civile in base al quale è stato ottenuto il beneficio sono dispensati dal compiere la ferma di leva e sono collocati in congedo illimitato.

I giovani inviati in licenza illimitata senza assegni ai sensi del precedente articolo 3 sono collocati in congedo illimitato dopo che abbiano adempiuto, per una durata uguale al tempo mancante per il completamento della ferma di leva, al servizio civile per la ricostruzione e lo sviluppo di Tuscania e di Arlena di Castro.

Per ottenere il congedo illimitato gli interessati debbono presentare domanda al distretto di appartenenza entro il trentesimo giorno dal compimento del servizio civile prestato, con allegata la documentazione attestante tale servizio.

Art. 5.

I giovani che hanno ottenuto il rinvio del servizio militare di leva e quelli collocati in licenza illimitata senza assegni ai sensi dei precedenti articoli 1 e 3 decadono dai predetti benefici qualora non abbiano dato inizio, per cause dipendenti dalla loro volontà, al servizio civile entro un anno dalla data in cui siano stati ammessi al servizio civile sostitutivo.

Decadono dai benefici anche i giovani che non abbiano portato a termine il servizio civile. Tuttavia, se ciò sia dovuto a comprovati motivi di salute o ad altre cause non volontarie, il tempo trascorso in posizione di rinvio o in licenza illimitata senza assegni attendendo al servizio civile è computato ai fini del compimento della ferma di leva.

Art. 6.

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per l'interno, per la difesa, per i lavori pubblici e per l'agricoltura e le foreste, sentito il Presidente della regione del Lazio, saranno stabilite le modalità di espletamento del servizio civile di cui all'articolo 1 e saranno indicati gli uffici competenti per il rilascio della documentazione attestante l'adempimento del servizio stesso agli effetti del precedente articolo 4.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 20 dicembre 1971

SARAGAT

COLOMBO — TANASSI — RESTIVO — LAURICELLA — NATALI

Visto, *il Guardasigilli*: COLOMBO

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore confezioni di camicie per uomo e per ragazzo operanti in provincia di Varese.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali del settore confezioni di camicie per uomo e per ragazzo operanti in provincia di Varese si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi econo-

mica locale delle aziende industriali del settore confezioni di camicie per uomo e per ragazzo operanti in provincia di Varese.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 3 febbraio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(38)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento in provincia di Frosinone.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento in provincia di Frosinone si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento in provincia di Frosinone.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dall'8 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(37)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della ditta S.A.I.S. - Industrie sanse di Stiava di Massarosa.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che la ditta S.A.I.S. - Industrie sanse di Stiava di Massarosa (Lucca) ha in corso operazioni di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di ristrutturazione e di riorganizzazione aziendale della ditta S.A.I.S. - Industrie sanse di Stiava di Massarosa (Lucca).

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 15 marzo 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(42)

DECRETO MINISTERIALE 14 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento e laterizi operanti in provincia di Reggio Emilia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di manufatti di cemento e laterizi operanti in provincia di Reggio Emilia, si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di manufatti in cemento e laterizi operanti in provincia di Reggio Emilia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 22 dicembre 1970 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(41)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1971.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali costruttrici di macchine tessili per fibre artificiali operanti in provincia di Varese.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 20 marzo 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali costruttrici di macchine tessili per fibre artificiali operanti in provincia di Varese, ai fini della corresponsione agli operai sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto del trattamento previsto dall'art. 2 della citata legge n. 1115;

Visto il decreto ministeriale 7 luglio 1971, con il quale è stato prolungato a sei mesi il trattamento di integrazione salariale disposto in ordine al citato decreto interministeriale 20 marzo 1971 in favore degli operai dipendenti da aziende industriali costruttrici di macchine tessili per fibre artificiali operanti in provincia di Varese;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende predette;

Ritenuta la necessità di prolungare di altri tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 20 marzo 1971 a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali costruttrici di macchine tessili per fibre artificiali operanti in provincia di Varese, prorogato a sei mesi con decreto ministeriale 7 luglio 1971, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(44)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la produzione e selezione delle razze del baco da seta operanti in provincia di Treviso.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali esercenti la produzione e selezione delle razze del baco da seta operanti in provincia di Treviso si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali esercenti la produzione e selezione delle razze del baco da seta operanti in provincia di Treviso.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(39)

DECRETO MINISTERIALE 16 dicembre 1971.

Dichiarazione della condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di allumina, alluminio e anodi di carbone operanti in provincia di Venezia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL BILANCIO E LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, PER IL TESORO E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai della industria per cause particolari;

Considerato che nelle aziende industriali produttrici di allumina, alluminio e anodi di carbone operanti in provincia di Venezia si è determinata una situazione di crisi economica, per cui gli operai dipendenti sono sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del particolare trattamento di integrazione salariale previsto dalla citata legge in favore degli operai di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' dichiarata, a norma degli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali produttrici di allumina, alluminio e anodi di carbone operanti in provincia di Venezia.

Il presente decreto ha effetto a decorrere dal 19 luglio 1971 e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 dicembre 1971

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
DONAT-CATTIN

Il Ministro per il bilancio e la programmazione economica
GIOLITTI

Il Ministro per il tesoro
FERRARI-AGGRADI

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
GAVA

(40)

DECRETO MINISTERIALE 20 dicembre 1971.

Proroga del termine previsto dal decreto ministeriale 29 dicembre 1969 per l'impiego dell'acido benzoico, suoi sali e derivati nelle bevande analcooliche gassate e non gassate a base di succhi di frutta.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296, concernente la istituzione del Ministero della sanità, il suo ordinamento e le sue attribuzioni;

Visto l'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la potestà di approvare l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari;

Visto il proprio decreto, in data 29 dicembre 1969, con il quale è stata concessa la proroga al 31 dicembre 1971 all'impiego di 200 mg/l. degli antimicrobici:

E 210 acido benzoico;
E 211 sodio benzoato;
E 212 potassio benzoato;
E 213 calcio benzoato;
E 214 etile p.-ossibenzoato;
E 215 sale sodico dell'estere etilico dell'acido p.ossibenzoico;
E 216 propile p-ossibenzoato;
E 217 sale sodico dell'estere propilico dell'acido p-ossibenzoico, per la conservazione delle bevande analcooliche contenenti non meno di g. 12 di succo di frutta per 100 ml.;

Ritenuto l'opportunità di prorogare fino al 31 dicembre 1973 il termine del 31 dicembre 1971, previsto dal decreto ministeriale 29 dicembre 1969;

Sentito il Consiglio superiore di sanità;

Decreta:

Il termine del 31 dicembre 1971, previsto dal decreto ministeriale 29 dicembre 1969, per l'aggiunta alle bevande analcooliche, contenenti non meno di g. 12 di succo di frutta per 100 ml, dei seguenti conservativi antimicrobici:

E 210 acido benzoico;
E 211 sodio benzoato;
E 212 potassio benzoato;
E 213 calcio benzoato;
E 214 etile p.-ossibenzoato;

E 215 sale sodico dell'estere etilico dell'acido p-ossibenzoico (1);
E 216 propile p-ossibenzoato;
E 217 sale sodico dell'estere propilico dell'acido p-ossibenzoico (2),
è prorogata fino al 31 dicembre 1973, purchè la dose massima aggiunta non superi 200 mg/l.

---

(1) Espresso in etile p.ossibenzoato.
(2) Espresso in propile p-ossibenzoato.

Roma, addì 20 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(33)

DECRETO MINISTERIALE 21 dicembre 1971.

Protezione temporanea delle invenzioni, modelli e marchi relativi ad oggetti esposti nell'« XI Salone nautico internazionale », in Genova.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto l'art. 8 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, riguardante la protezione temporanea delle nuove invenzioni industriali che figurano nelle esposizioni;

Visti gli articoli 1 del regio decreto 25 agosto 1940, n. 1411, e 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, riguardanti la protezione temporanea dei nuovi modelli industriali e dei nuovi marchi di impresa relativi a prodotti che figurano nelle esposizioni;

Vista la legge 1° luglio 1959, n. 514;

Vista la domanda inoltrata dal presidente dell'ente organizzatore dell'esposizione;

Decreta:

Articolo unico

Le invenzioni industriali, i modelli di utilità, i modelli e disegni ornamentali, i marchi d'impresa relativi ad oggetti che figureranno nell'« XI Salone nautico internazionale », che avrà luogo a Genova dal 29 gennaio al 7 febbraio 1972, godranno della protezione temporanea stabilita dai decreti richiamati nelle premesse.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel Bollettino dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi.

Roma, addì 21 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: BRANDI

(11964)

DECRETO MINISTERIALE 22 dicembre 1971.

Modifica della tabella 1-C.II.8 allegata alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi).

IL MINISTRO PER LA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 4 del regolamento per l'imbarco, il trasporto per mare, il trasbordo e lo sbarco di merci pericolose in colli, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1968, n. 1008;

Udito il comitato centrale per la sicurezza della navigazione;

Decreta:

Gli inneschi per giocattoli, nastri di inneschi e anelli di inneschi di cui alla tabella contraddistinta dalla sigla 1-C.II.8 allegata alle norme particolari per l'imbarco, il trasporto per mare, lo sbarco e il trasbordo delle merci pericolose in colli appartenenti alla classe 1 (esplosivi) approvate con decreto ministeriale 30 ottobre 1968, possono essere ammessi al trasporto marittimo anche in imballaggi esterni costituiti da casse o scatole di cartone conformi alle caratteristiche tecniche stabilite dall'art. 24 delle norme particolari predette. Ogni recipiente interno può contenere fino a 104 inneschi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 22 dicembre 1971

p. *Il Ministro*: CAVEZZALI

(79)

DECRETO MINISTERIALE 30 dicembre 1971.

Proroga a sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Vicenza.

IL MINISTRO PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visti gli articoli 2 e 3 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, concernenti l'intervento straordinario della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria per cause particolari;

Visto il decreto interministeriale 28 ottobre 1971, con il quale è stata dichiarata la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Vicenza, per gli effetti dell'art. 2 citato;

Considerato che è stata rilevata tuttora sussistente la condizione di crisi economica locale delle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Vicenza;

Ritenuta la necessità di prolungare di tre mesi il trattamento di cui al menzionato art. 2, in base al disposto dell'ultimo comma dell'articolo stesso;

Decreta:

Il trattamento di integrazione salariale, disposto in ordine al decreto interministeriale 28 ottobre 1971, a favore degli operai dipendenti dalle aziende industriali del settore calzaturiero operanti in provincia di Vicenza, è prolungato, ai sensi dell'ultimo comma dell'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, di altri tre mesi, in conseguenza del permanere della condizione di crisi economica locale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 30 dicembre 1971

Il Ministro: DONAT-CATTIN

(43)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area in comune di Malcesine

Con decreto 14 ottobre 1971, n. 114, del Ministro per i lavori pubblici di concerto con il Ministro per le finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un'area proveniente dal tombamento dell'ex porticciolo denominato «Caselle» in località Navene di Malcesine, segnata nel catasto del comune medesimo, sezione *B*, al foglio n. 2, mappale 80-*b* di mq. 85 ed indicata nell'estratto di mappa rilasciato il 29 gennaio 1964 in scala 1:1000 dall'ufficio tecnico erariale di Verona; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(11929)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER IL PIEMONTE

Variante al piano di ricostruzione del comune di Valle S. Nicolao

Con decreto in data 9 dicembre 1971, n. 13800, del provveditore regionale alle opere pubbliche per il Piemonte è stata approvata, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 12 febbraio 1969, n. 7, la variante del piano di ricostruzione del comune di Valle S. Nicolao, adottata dal comune stesso con deliberazione n. 14 del 6 maggio 1971.

(11840)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 13 dicembre 1971, la gestione commissariale della società cooperativa di consumo di Binasco, con sede in Binasco (Milano) è stata prorogata fino al 30 maggio 1972.

(11844)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale «Guido Novello» di Ravenna, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 1548 P del 27 agosto 1971, il prefetto della provincia di Ravenna ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media «Guido Novello» di Ravenna, ad accettare una donazione di L. 750.000 in titoli, per l'istituzione di un premio di studio da intitolare «Preside prof. Pietro Passanti».

(11841)

Autorizzazione alla cassa scolastica della scuola media statale «Dante Alighieri» di Cologna Veneta, ad accettare una donazione.

Con decreto n. 19758 del 14 luglio 1971, Div. II, il prefetto della provincia di Verona ha autorizzato la cassa scolastica della scuola media statale «Dante Alighieri» di Cologna Veneta, ad accettare la donazione della somma di L. 700.000 in titoli, per l'istituzione di un premio di studio da intitolare «Premio prof. Mario Paggiola».

(11842)

Vacanza della cattedra di filologia romanza (convenzionata) presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Salerno, è vacante la cattedra di filologia romanza (convenzionata), alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(86)

Vacanza della cattedra di istituzioni di diritto romano presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università di Parma, è vacante la cattedra di istituzioni di diritto romano, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(87)

Vacanza della cattedra di storia medioevale presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova, è vacante la cattedra di storia medioevale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(88)

Vacanza della seconda cattedra di chimica generale ed inorganica presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Napoli, è vacante la seconda cattedra di chimica generale ed inorganica, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(89)

Vacanza della seconda cattedra di diritto penale presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 3 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 238, si comunica che, presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università cattolica del «Sacro Cuore» di Milano, è vacante la seconda cattedra di diritto penale, alla cui copertura la facoltà interessata intende provvedere mediante trasferimento.

Gli aspiranti al trasferimento alla cattedra anzidetta dovranno presentare le proprie domande direttamente al preside della facoltà, entro trenta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

(90)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Portogruaro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1970

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Portogruaro (Venezia) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 7.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1970 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11875)

Autorizzazione alla provincia di Como ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 16 dicembre 1971, la provincia di Como viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 1.360.530.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11873)

Autorizzazione alla provincia di Genova ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 17 dicembre 1971, la provincia di Genova viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 8.467.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11874)

Autorizzazione al comune di Armento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Armento (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.894.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11876)

Autorizzazione al comune di Brindisi di Montagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Brindisi di Montagna (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.187.565, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11877)

Autorizzazione al comune di Balvano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Balvano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.839.410, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11878)

Autorizzazione al comune di Carbone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Carbone (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.344.895, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11879)

Autorizzazione al comune di Castelgrande ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Castelgrande (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.180.105, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11880)

Autorizzazione al comune di Cersosimo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Cersosimo (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.265.235, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11881)

Autorizzazione al comune di Chiaramonte ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Chiaramonte (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.689.460, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11882)

Autorizzazione al comune di Calvello ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Calvello (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.278.775, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11883)

Autorizzazione al comune di Comunanza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Comunanza (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 30.852.540, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11884)

Autorizzazione al comune di Filiano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Filiano (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 9.167.715, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11885)

Autorizzazione al comune di Francavilla in Sinni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Francavilla in Sinni (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.410.880, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11886)

Autorizzazione al comune di Follonica ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Follonica (Grosseto) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 140.395.690, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11887)

Autorizzazione al comune di Force ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Force (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 37.909.185, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11888)

Autorizzazione al comune di Francavilla d'Ete ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Francavilla d'Ete (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.574.905, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11889)

Autorizzazione al comune di Folignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Folignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.746.470, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11890)

Autorizzazione al comune di Falerone ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Falerone (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51.894.555, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11891)

Autorizzazione al comune di Gorizia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Gorizia viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 418.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11892)

Autorizzazione al comune di Guardia Perticara ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Guardia Perticara (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 12.238.545, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11893)

Autorizzazione al comune di Ginestra ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Ginestra (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.962.855, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11894)

Autorizzazione al comune di Gallicano nel Lazio ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Gallicano nel Lazio (Roma) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.422.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11895)

Autorizzazione al comune di Grottazzolina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Grottazzolina (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 22.321.515, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11896)

Autorizzazione al comune di Lagonegro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Lagonegro (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 144.598.150, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11897)

Autorizzazione al comune di Laurenzana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Laurenzana (Potenza) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.159.090, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11898)

Autorizzazione al comune di Maltignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Maltignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.078.670, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11899)

Autorizzazione al comune di Massa Fermana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Massa Fermana (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.228.300, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11900)

Autorizzazione al comune di Massignano ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Massignano (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 17.782.920, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11901)

Autorizzazione al comune di Monsampietro Morico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Monsampietro Morico (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 23.658.705, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11902)

Autorizzazione al comune di Monsampolo del Tronto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Monsampaolo del Tronto (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 24.514.870, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11903)

Autorizzazione al comune di Montedinove ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Montedinove (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 15.117.650, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11904)

Autorizzazione al comune di Montefortino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Montefortino (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.484.285, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11905)

Autorizzazione al comune di Magliano di Tenna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 18 dicembre 1971, il comune di Magliano di Tenna (Ascoli Piceno) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 25.992.710, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11906)

Autorizzazione al comune di Trieste ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1971

Con decreto ministeriale in data 15 dicembre 1971, il comune di Trieste viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.441.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1971 e l'istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(11907)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali in comune di S. Paolo di Civitate

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 1487, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Cesare Michele, nato il 4 novembre 1910 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale estese mq. 355, riportate in catasto alle particelle n. 501 parte e 512 del foglio di mappa n. 35 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 223-*b* e 224-*b*.

(11984)

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 1488, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a De Cesare Maria, nata il 12 agosto 1939 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», in S. Paolo di Civitate, estese mq. 355, riportate in catasto alle particelle numeri 293 parte e 523 del foglio di mappa n. 35 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 223-*a* e 224-*a*.

(11985)

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 1490, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Luciano Rosa, nata il 25 settembre 1928 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», in San Paolo di Civitate, estese mq. 4280, riportate in catasto alle particelle numeri 555 parte e 661 del foglio di mappa n. 34 del comune di San Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 188 e 189.

(11986)

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 1491, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Luciano Raffaele, nato il 14 agosto 1927 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», in S. Paolo di Civitate, estese mq. 4500, riportate in catasto alle particelle numeri 275 parte e 660 del foglio di mappa n. 34 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 186 e 187.

(11987)

Con decreto ministeriale in data 10 luglio 1971, n. 1492, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Pizzicola Mario, nato il 23 novembre 1930 a S. Severo e Pennacchio Elda, nata il 19 aprile 1934 in S. Paolo di Civitate, della zona demaniale facente parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», in S. Paolo di Civitate, estese mq. 1880, riportate in catasto alla particella n. 112 del foglio di mappa n. 46 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con il n. 130.

(11988)

Con decreto ministeriale in data 12 giugno 1971, n. 1486, sono state disposte, a' sensi dei regi decreti 30 dicembre 1923, n. 3244, 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione e l'alienazione a Ferrante Sabino, nato l'8 dicembre 1908 in Torremaggiore, delle zone demaniali facenti parte del braccio tratturale «Nunziatella-Stignano», in S. Paolo di Civitate, estese mq. 290, riportate in catasto alle particelle numeri 536 parte, 528 e 664 del foglio di mappa n. 34 del comune di S. Paolo di Civitate e nella planimetria tratturale con i numeri 83-*bis*, 81 e 83.

(11989)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla libera vendita dell'acqua minerale nazionale « Fonte Dolomiti »

Con decreto n. 1189 del 7 dicembre 1971 la società « Fonti Staro - Società in accomandita semplice di Pan Mario e C. », con sede in Valli del Pasubio (Vicenza), è autorizzata alla vendita, per uso di bevanda, dell'acqua minerale nazionale denominata « Fonte Dolomiti » che sgorga dalla fonte omonima nel territorio del comune di Valli del Pasubio (Vicenza) anche nel tipo naturale.

L'acqua minerale verrà imbottigliata, come sgorga dalla sorgente, in recipienti di vetro del tipo comunemente usato per le acque minerali, della capacità di un litro, contrassegnati da etichetta simile per formato, dimensione, disegno, caratteri e diciture a quella autorizzata con il decreto ministeriale n. 757 del 26 giugno 1961; varierà nel colore, che sarà *in rosa ed azzurro* anzichè blu e rosso, inoltre nel riquadro centrale in alto verrà aggiunta la dicitura « Acqua Minerale Naturale » (in caratteri blu), mentre nel riquadro di destra in basso, sarà omessa la dicitura « addizionata con gas acido carbonico ».

Il tutto conforme all'esemplare allegato al presente decreto.

Restano invariate le altre prescrizioni fatte con il citato decreto n. 757 del 26 giugno 1961.

(11928)

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Autorizzazione all'incorporazione della Cassa rurale ed artigiana S. Lorenzo Martire di Occhiobello, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Occhiobello, nella Cassa rurale ed artigiana S. Apollinare di Rovigo e Arquà Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rovigo, che assume la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana S. Apollinare di Rovigo, Arquà Polesine ed Occhiobello, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Rovigo e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Occhiobello.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, modificato con la legge 4 agosto 1955, n. 707;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate, in data 11 luglio 1971, dalle assemblee straordinarie dei soci della Cassa rurale ed artigiana S. Lorenzo Martire di Occhiobello, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Occhiobello (Rovigo), e della Cassa rurale ed artigiana S. Apollinare di Rovigo e Arquà Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rovigo, relative alla fusione delle due società mediante incorporazione della prima da parte della seconda;

Dispone:

1. Nulla osta alla incorporazione della Cassa rurale ed artigiana S. Lorenzo Martire di Occhiobello, società cooperativa a responsabilità illimitata, con sede in Occhiobello (Rovigo), nella Cassa rurale ed artigiana S. Apollinare di Rovigo e Arquà Polesine, società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Rovigo, che assume la denominazione di « Cassa rurale ed artigiana S. Apollinare di Rovigo, Arquà Polesine ed Occhiobello, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede in Rovigo, alle condizioni stabilite nelle deliberazioni sopra citate.

2. La Cassa rurale ed artigiana incorporante è autorizzata a sostituirsi con propria dipendenza nell'esercizio dello sportello dell'azienda incorporanda in Occhiobello (Rovigo).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 dicembre 1971

Il Governatore: CARLI

(11913)

Autorizzazione all'incorporazione del Banco di credito generale, società per azioni con sede in Bologna, da parte dell'Istituto bancario italiano, società per azioni con sede in Milano, e sostituzione di quest'ultimo nell'esercizio degli sportelli dell'incorporanda in Bologna.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 29 settembre 1971 dall'assemblea straordinaria degli azionisti del Banco di credito generale, società per azioni con sede in Bologna, e in data 30 settembre 1971 dall'assemblea straordinaria degli azionisti dell'Istituto bancario italiano, società per azioni con sede in Milano, relative alla fusione delle due aziende di credito, mediante incorporazione della prima nella seconda;

Dispone:

1. Nulla osta all'incorporazione del Banco di credito generale, società per azioni con sede in Bologna, da parte dell'Istituto bancario italiano, società per azioni con sede in Milano.

2. L'azienda di credito incorporante è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli della incorporanda in Bologna.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 dicembre 1971

Il Governatore: CARLI

(11914)

Autorizzazione alla fusione della Banca popolare senese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Siena, con la Banca popolare della provincia di Livorno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Livorno, e con la Banca mutua popolare aretina, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arezzo, mediante costituzione di una nuova azienda di credito denominata « Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a responsabilità limitata » con sede in Arezzo, e sostituzione di quest'ultima nell'esercizio degli sportelli delle tre banche partecipanti alla fusione medesima.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato in data 17 luglio 1947, n. 691;

Viste le deliberazioni, perfezionate nei modi di legge, adottate in data 16 maggio, 5 e 27 giugno 1971 dalle assemblee straordinarie dei soci della Banca popolare senese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Siena, della Banca popolare della provincia di Livorno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arezzo, relative alla fusione delle tre società;

Dispone:

1. Nulla osta alla fusione della Banca popolare senese, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Siena, con la Banca popolare della provincia di Livorno, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Livorno e con la Banca mutua popolare aretina, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Livorno e della Banca mutua popolare aretina, società cooperativa a responsabilità limitata con sede in Arezzo, mediante costituzione di una nuova azienda di credito denominata « Banca popolare dell'Etruria, società cooperativa a responsabilità limitata », con sede legale in Arezzo.

2. La Banca risultante dalla fusione è autorizzata a sostituirsi con proprie dipendenze nell'esercizio degli sportelli delle tre banche partecipanti alla fusione medesima.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1971

Il Governatore: CARLI

(11916)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DEL TESORO

Concorso per esami a quaranta posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e le relative norme di esecuzione, approvate con il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1291, recante norme integrative dell'ordinamento della Ragioneria generale dello Stato e revisione dei ruoli organici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto interministeriale n. 10257 del 2 aprile 1971 con il quale sono state stabilite le nuove piante organiche e le qualifiche relative dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato, con effetto dal 1° luglio 1970;

Tenuti presenti gli accantonamenti di posti di cui all'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336 recante norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed enti pubblici ex combattenti e assimilati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079, contenente il nuovo trattamento economico del personale delle amministrazioni dello Stato;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, sulla disciplina generale delle assunzioni obbligatorie;

Tenuto conto degli accantonamenti previsti dall'art. 1 del precitato decreto del Presidente della Repubblica n. 1077 del 1970:

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a quaranta posti di ragioniere o segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Un terzo dei posti suddetti è riservato agli impiegati appartenenti ai ruoli organici della Ragioneria generale dello Stato, ai sensi dell'art. 30 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, in servizio alla data di entrata in vigore della precitata legge.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

A) cittadinanza italiana; sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

B) età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 32 salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

1) del personale civile dei ruoli organici in servizio presso le amministrazioni dello Stato;

2) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda ed anche di autorità in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

3) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229;

C) buona condotta;

D) idoneità fisica all'impiego;

E) diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

Art. 3.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*) del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso con motivato provvedimento.

Art. 4.

La domanda di ammissione al concorso, indirizzata al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, e redatta sulla prescritta carta da bollo, dovrà pervenire alla predetta Ragioneria generale dello Stato oppure alle ragionerie centrali presso le amministrazioni dello Stato ovvero alle ragionerie regionali e provinciali dello Stato, entro il termine perentorio di giorni trenta decorrenti da quello successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto il giorno seguente non festivo.

Nella domanda, di cui si allega uno schema esemplificativo (allegato numero due), i candidati debbono dichiarare:

1) la data e il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il 32° anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale), nonchè i procedimenti penali pendenti a loro carico;

5) il titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'istituto presso il quale è stato conseguito e dell'anno scolastico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) gli eventuali servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Dalla domanda deve risultare, altresì, il domicilio e il recapito cui indirizzare le eventuali comunicazioni.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici, nè per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda, deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, agli uffici indicati nel primo comma dell'art. 4, dopo scaduto il termine stabilito dallo stesso articolo.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a data apposto dai competenti uffici, mentre per quelle spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, sulle quali sarà ugualmente apposto all'arrivo il predetto timbro, farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni, precisate nel precedente art. 4, circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso, e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo provvedimento, con l'osservanza delle disposizioni di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 7.

L'esame consterà di due prove scritte e in un colloquio vertenti sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato numero uno).

Le prove scritte del concorso avranno luogo nei giorni diciassette e diciotto marzo 1972 presso il palazzo degli esami, via Girolamo Induno n. 4, Roma, con inizio alle ore otto.

L'ammissione al concorso non sarà comunicata ai candidati; pertanto quest'ultimi, ove non esclusi dal concorso, ed in tal caso agli interessati sarà data tempestiva comunicazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni e nella sede sopraindicati.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio, saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto per esso la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva verrà stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame, i candidati dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento, con esclusione di altri:

a) fotografia recente, applicata su prescritto foglio di carta da bollo, con la firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) porto d'armi;

d) patente automobilistica;

e) passaporto;

f) carta d'identità;

g) tessera di riconoscimento se il candidato è dipendente da una amministrazione statale oppure se fa parte della famiglia di un dipendente statale.

Art. 10.

I concorrenti che abbiano superato il colloquio e che intendano far valere, ai sensi delle vigenti disposizioni, titoli di precedenza o preferenza nella nomina, debbono far pervenire alla Ragioneria generale dello Stato, entro il termine di quindici giorni dalla data di ricevimento del relativo invito, i documenti, redatti nelle prescritte forme che attestino il possesso di tali titoli.

Non saranno presi in considerazione i documenti che perverranno alla stessa Ragioneria generale dello Stato oltre il predetto termine.

La graduatoria di merito sarà formata secondo l'ordine dei punti ottenuti nella votazione complessiva di cui al precedente art. 8.

A parità di merito saranno applicate le disposizioni dello art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi elencati in graduatoria, nel limite dei posti conferibili ai sensi dell'articolo 1 del presente decreto, ferme restando le riserve previste dalle norme vigenti.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove di esame, per gli adempimenti ad esse inerenti, per l'approvazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei, per la relativa pubblicazione e per il termine connesso alle eventuali impugnative, saranno osservate le disposizioni del testo unico n. 3 del 1957 e dei decreti del Presidente della Repubblica n. 686 del 1957 e n. 1077 del 1970.

Gli eventuali reclami, relativi alla precedenza in graduatoria, dovranno essere proposti al Ministro per il tesoro non oltre il termine di giorni quindici dalla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso concernente la pubblicazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Art. 12.

I concorrenti dichiarati vincitori debbono far pervenire al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato, sotto pena di decadenza, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti redatti su carta bollata:

a) diploma originale del titolo di studio posseduto indicato nell'art. 2. In luogo del diploma originale, i candidati potranno produrre una copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi previsti dall'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Nel caso che il diploma non sia stato rilasciato, i candidati sono tenuti a presentare, sempre in competente bollo, il certificato contenente la dichiarazione che il certificato stesso sostituisce a tutti gli effetti il diploma;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i trentadue anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età od alla esenzione dal rispetto del limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici ovvero che non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre. I candidati mutilati e invalidi di guerra ed assimilati, debbono produrre un certificato medico contenente, ai sensi dell'art. 19, secondo comma, della legge 2 aprile 1968, n. 482, la dichiarazione che l'aspirante, per la natura o il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo sono tenuti a presentare, nei termini di cui al primo comma, a pena di decadenza, i soli documenti di cui alle lettere *a*) e *g*), nonchè una copia integrale dello stato matricolare in competente bollo, contenente l'indicazione dei giudizi complessivi riportati nell'ultimo triennio.

I concorrenti che si trovino alle armi per servizio di leva od in carriera continuativa e quelli in servizio di polizia, quali appartenenti al Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, debbono presentare, nel ripetuto termine di cui al primo comma, soltanto i seguenti documenti redatti su carta bollata:

1) titolo di studio;

2) estratto dell'atto di nascita;

3) certificato generale del casellario giudiziale;

4) certificato, rilasciato dal comandante del Corpo di appartenenza, dal quale risulti che sono in possesso dei requisiti della buona condotta e dell'idoneità fisica all'impiego e che è stato eseguito nei loro confronti l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Art. 13.

I documenti di cui alle lettere *c*), *d*), *e*), *g*), del precedente articolo, debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli e così pure la copia dello stato matricolare e il certificato di cui al n. 4) dell'art. 12.

I certificati di cui alle lettere c), d) del precedente articolo dovranno, altresì, attestare che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, tranne quelli previsti dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da questo o da altri Ministeri ed enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì la facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

I vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti, saranno nominati ragionieri e segretari in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato e saranno tenuti a prestare un periodo di prova di sei mesi, prorogabili di altri sei mesi in caso di giudizio sfavorevole, con l'obbligo di frequentare eventuali corsi di formazione.

Durante lo stesso periodo di prova competerà il trattamento economico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079 (stipendio iniziale annuo lordo di L. 1.176.000 corrispondente al parametro 160).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 giugno 1971

p. *Il Ministro:* PICARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 dicembre 1971
Registro n. 40, *foglio n.* 322

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DELL'ESAME

PROVE SCRITTE

Prima prova:

Nozioni di contabilità generale dello Stato (Demanio pubblico e beni patrimoniali, contratti, bilancio di previsione, rendiconto generale, entrate, spese, scritture contabili, agenti contabili e conti giudiziali, funzionari delegati e rendiconti amministrativi, responsabilità dei pubblici funzionari).

Seconda prova:

Prova a carattere pratico sui servizi della Ragioneria generale dello Stato (ordinamento e attribuzioni degli organi centrali e regionali della Ragioneria generale dello Stato, controlli demandati ai predetti organi, atti amministrativi assoggettati a tali controlli, disciplina giuridica e trattamento economico degli impiegati civili dello Stato).

COLLOQUIO

Le materie oggetto delle prove scritte.

Roma, addì 20 giugno 1971

p. *Il Ministro:* PICARDI

ALLEGATO 2

(Schema di domanda in bollo da L. 500)

Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato — Via XX Settembre - ROMA

Il sottoscritto . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . .) il . . . . . e residente dal (1) . . . . . in . . . . . (provincia di . . . . .) via . . . . . n. . chiede di essere ammesso al concorso per esami a quaranta posti di ragioniere o segretario nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato.

Fa presente (2) di avere diritto all'aumento del limite massimo di età perchè . . . . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di (3) . . . .;

3) (indicare le eventuali condanne penali riportate, la data del provvedimento e l'autorità che lo ha emesso) (4);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito in data . . . . . presso . . . . . di . . . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni (5);

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Roma, ...

Firma (6) . . . .

Recapito cui indirizzare eventuali comunicazioni . . . .

Il numero del codice di avviamento postale è il seguente . . . . . .

---

(1) Indicare l'anno di trasferimento nell'attuale residenza; se il trasferimento è avvenuto da meno di cinque anni, indicare anche le precedenti residenze.

(2) Tale precisazione è richiesta solo ai candidati che abbiano superato il trentaduesimo anno di età.

(3) In caso di non iscrizione o di avvenuta cancellazione dalle liste elettorali, indicarne i motivi.

(4) Anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale.

(5) Si o no. Nel caso affermativo precisare la qualifica rivestita nell'amministrazione di appartenenza e gli altri eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni.

(6) La firma dell'aspirante deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio.

(12202)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Costituzione di ventuno commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 del 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi a duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente le disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, delle commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi di cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 27 aprile 1971;

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

N. 19:

concorso ad un posto per il gruppo «Discipline economico-finanziarie» presso la facoltà di economia e commercio della Università di Roma:

Caffè prof. Federico, Università di Roma;
Steve prof. Sergio, Università di Roma;
Di Nardi prof. Giuseppe, Università di Roma;
Napoleoni prof. Claudio, Università di Torino;
Rastello prof. Luigi, Università di Firenze.

N. 28:

concorso ad un posto per il gruppo «Filologia moderna: italianistica» presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Cagliari:

Petronio prof. Giuseppe, Università di Trieste;
Leone De Castris prof. Arcangelo, Università di Bari;
Vallone prof. Aldo, Università di Bari;
Folena prof. Gianfranco, Università di Padova;
Pecenko prof.ssa Liliana nata Martinelli, Università di Trieste.

N. 29:

concorso ad un posto per il gruppo «Discipline storiche dell'età medioevale e moderna» presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Firenze:

Conti prof. Elio, Università di Firenze;
Procacci prof. Giuliano, Università di Firenze;
Spini prof. Giorgio, Università di Firenze;
Passerin D'Entreves prof. Ettore Università di Torino;
Stella prof. Aldo, Università di Padova.

N. 31:

concorso ad un posto per il gruppo «Discipline storiche dell'età moderna» presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Genova:

Venturi prof. Franco, Università di Torino;
Moscati prof. Ruggero, Università di Roma;
Mori prof. Renato, Università di Roma;
Romeo prof. Rosario, Università di Roma;
Cingari prof. Gaetano, Università di Messina.

N. 33:

concorso ad un posto per il gruppo «Filologia moderna: anglistica» presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Milano:

Lombardo prof. Agostino, Università di Roma;
Melchiori prof. Giorgio, Università di Roma;
Praz prof. Mario, Università di Roma;
Gorlier prof. Claudio, Università di Torino;
Cecioni prof. Giulio Cesare, Università di Perugia.

N. 43:

concorso ad un posto per il gruppo «Discipline filosofiche teoriche» presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Pavia:

Geymonat prof. Ludovico, Università di Milano;
Alfieri prof. Vittorio Enzo, Università di Pavia;
Corsi prof. Mario, Università di Salerno;
Cantoni prof. Remo, Università di Milano;
Nonis prof. Pietro Giacomo, Università di Padova.

N. 44:

concorso ad un posto per il gruppo «Discipline ausiliarie per la medioevalistica» presso la facoltà di lettere e filosofia della Università di Pisa:

Violante prof. Cinzio, Università di Pisa;
Cristiani prof. Emilio, Università di Pisa;
Zerbi prof. Piero, Università cattolica «Sacro Cuore» di Milano;
Tabacco prof. Giovanni, Università di Torino;
De Donato prof. Vittorio, Università di Bari.

N. 50:

concorso ad un posto per il gruppo «Discipline pedagogiche» presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna:

Bertin prof. Giovanni Maria, Università di Bologna;
Volpicelli prof. Luigi, Università di Roma;
D'Alessandro prof. Vittorio, Università di Palermo;
Visalberghi prof. Aldo, Università di Roma;
Orlando prof.ssa Diega, Università di Padova.

N. 51:

concorso ad un posto per il gruppo «Filologia moderna: italianistica» presso la facoltà di magistero dell'Università di Bologna:

Raimondi prof. Ezio, Università di Bologna;
Ricci prof. Piergiorgio, Università di Bologna;
Caretti prof. Lanfranco, Università di Firenze;
Mengaldo prof. Pier Vincenzo, Università di Genova;
Santoro prof. Mario, Università di Napoli.

N. 60:

concorso ad un posto per il gruppo «Discipline psicologiche» presso la facoltà di magistero dell'Università di Palermo:

Canziani prof. Gastone, Università di Palermo;
Cesa-Bianchi prof. Marcello, Università di Milano;
Ossicini prof. Adriano, Università di Roma;
Kanizsa prof. Gaetano, Università di Trieste;
Ranzi prof. Alberto, Università di Bologna.

N. 63:

concorso ad un posto per il gruppo «Filologia latina» presso la facoltà di magistero dell'Università di Parma:

Della Corte prof. Francesco, Università di Genova;
Mariotti prof. Scevola, Università di Roma;
Ghiselli prof. Alfredo, Università di Bologna;
Cazzaniga prof. Ignazio, Università di Milano;
Lamacchia prof.ssa Rosa, Università di Firenze.

N. 67:

concorso ad un posto per il gruppo «Discipline storiche» presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino:

Quazza prof. Guido, Università di Torino;
Villani prof. Pasquale, Università di Napoli;
Moscati prof. Ruggero, Università di Roma;
Firpo prof. Luigi, Università di Torino;
Ventura prof. Angelo, Università di Padova.

N. 70:

concorso ad un posto per il gruppo «Discipline filosofiche storiche» presso la facoltà di magistero dell'Università di Salerno:

Dal Pra prof. Mario, Università di Milano;
Rossi prof. Mario, Università di Siena;
Di Napoli prof. Giovanni, Istituto pareggiato di magistero «Maria SS. Assunta», Roma;
Vattimo prof. Gianteresio, Università di Torino;
De Regibus prof. Arturo, Università di Torino.

N. 71:

concorso ad un posto per il gruppo «Dipartimento di didattica» presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia:

Flores D'Arcais prof. Giuseppe, Università di Padova;
Volpicelli prof. Luigi, Università di Roma;
Ossicini prof. Adriano, Università di Roma;
Catalfamo prof. Giuseppe, Università di Messina;
Visalberghi prof. Aldo, Università di Roma.

N. 72:

concorso ad un posto per il gruppo «Dipartimento di lingue e letterature iberiche e ibero americane» presso la facoltà di lingue e letterature straniere dell'Università di Venezia:

Meregalli prof. Franco, Università di Venezia;
Tavani prof. Giuseppe, Università di Venezia;
Bertini prof. Giovanni Maria, Università di Torino;
Macrì prof. Oreste, Università di Firenze;
Paoli prof. Roberto, Università di Firenze.

N. 86:

concorso ad un posto per il gruppo «Medicina interna» presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Catania:

Signorelli prof. Saverio, Università di Catania;
Di Guglielmo prof. Renato, Università di Firenze;

Bossa prof. Guido, Università di Napoli;
Perosa prof. Lucillo, Università di Bari;
Minozzi prof. Marco, Università di Napoli.

N. 116:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica biologica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Pisa:

Rossi prof. Carlo Alfonso, Università di Pisa;
Siliprandi prof. Noris, Università di Padova;
Viviani prof. Romano, Università di Bologna;
De Bernard prof. Benedetto, Università di Trieste;
Quagliariello prof.ssa Cecilia nata Saccone, Università di Bari.

N. 122:

concorso ad un posto per il gruppo « Genetica medica » presso la facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Torino:

Ceppellini prof. Ruggero, Università di Torino;
Dianzani prof. Mario Umberto, Università di Torino;
Gedda prof. Luigi, Università di Roma;
Puccinelli prof. Enrico, Università di Pisa;
Modiano prof. Guido, Università di Roma.

N. 129:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica teorica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Bari:

Giacometti prof. Giovanni, Università di Padova;
Scrocco prof. Eolo, Università di Pisa;
Paoloni prof. Leonello, Università di Palermo;
Ricca prof. Franco, Università di Torino;
Fabbri prof. Gianfranco, Università di Modena.

N. 147:

concorso ad un posto per il gruppo « Chimica organica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Modena:

Taddei prof. Ferdinando, Università di Modena;
Todesco prof. Paolo, Università di Bari;
Berti prof. Giancarlo, Università di Pisa;
Risaliti prof. Amerigo, Università di Trieste;
Pietra prof. Silvio, Università di Pavia.

N. 200:

concorso ad un posto per il gruppo « Grandi strutture spaziali » presso la facoltà di architettura dell'Università di Napoli:

Fuxa prof. Ugo, Università di Palermo;
Pizzetti prof. Giulio, Politecnico di Torino;
Mazzarella prof. Francesco, Università di Palermo;
Baldacci prof. Riccardo, Università di Genova;
Di Stefano prof. Calogero Roberto, Università di Napoli.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dello elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il ventesimo giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 6.300.000 (seimilionitrecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 26 novembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 dicembre 1971
Registro n. 86, foglio n. 69

(12459)

Costituzione di quindici commissioni giudicatrici di concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 25 luglio 1966, n. 585;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1966, n. 5;

Visto il decreto ministeriale 20 novembre 1970, pubblicato nel Supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 310 9 dicembre 1970, con il quale sono stati banditi i concorsi duecentoundici posti del ruolo dei professori aggregati;

Visto il decreto ministeriale 27 aprile 1971, concernente disposizioni per la costituzione, per elezione e sorteggio, di commissioni giudicatrici dei concorsi a posti del ruolo dei professori aggregati banditi con i decreti ministeriali 20 novembre 1970 e 21 novembre 1970;

Visto il risultato dello spoglio delle votazioni e l'esito dei sorteggi comunicato dal presidente della commissione incaricata delle operazioni di scrutinio e di sorteggio per la costituzione delle commissioni giudicatrici dei concorsi sopra menzionati;

Considerato che i professori eletti che hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con professori che seguono nell'ordine dello scrutinio delle votazioni;

Considerato che i professori designati per sorteggio hanno rinunciato alla nomina per gravi ragioni debbono essere sostituiti con i professori designati nei sorteggi suppletivi a cui all'art. 17 della citata ordinanza ministeriale 27 aprile 1

Decreta:

Art. 1.

Sono costituite le seguenti commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di professore aggregato:

N. 22:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline economiche matematiche » presso la facoltà di economia e commercio l'Università di Trieste;

Daboni prof. Luciano, Università di Trieste;
Resta prof. Manlio, Università di Roma;
Tedeschi prof. Bruno, Università di Roma;
Manara prof. Carlo Felice, Università di Milano;
Baldassarri prof.ssa Santuzza nata Ghezzo, Università Padova.

N. 30:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline glottologic presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università di Gen

De Felice prof. Emidio, Università di Genova;
Mengaldo prof. Pier Vincenzo, Università di Ferrara;
Meriggi prof. Piero, Università di Pavia;
Mastrelli prof. Carlo Alberto, Università di Firenze;
Bonfante prof. Giuliano, Università di Torino.

N. 38:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline storiche l'arte » presso la facoltà di lettere e filosofia dell'Università Padova;

Pallucchini prof. Rodolfo, Università di Padova;
Bettini prof. Sergio, Università di Padova;
Semenzato prof. Camillo, Università di Padova;
Maltese prof. Corrado, Università di Genova;
Rotili prof. Mario, Università di Napoli.

N. 135:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline botanic presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e natu dell'Università di Catania;

Giacomini prof. Valerio, Università di Roma;
Pirola prof. Augusto, Università di Bologna;
Lona prof. Fausto, Università di Parma;
Pignatti prof. Alessandro, Università di Trieste;
Maugini prof.ssa Elena, Università di Firenze.

N. 150:

concorso ad un posto per il gruppo « Astronomia » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Padova;

Zagar prof. Francesco, Università di Milano;
Fracastoro prof. Mario Girolamo, Università di Torino;
Hack De Rosa prof.ssa Margherita, Università di Trieste;
Rigutti prof. Mario, Università di Napoli;
Tagliaferri prof. Giuseppe, Università di Firenze.

N. 155:

concorso ad un posto per il gruppo « Mineralogico-petrografico » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Parma;

Deriu prof. Michele, Università di Parma;
Lauro prof. Carlo, Università di Roma;
Cipriani prof. Curzio, Università di Firenze;
Callegari prof. Ezio, Università di Torino;
Ghezzo prof. Claudio, Università di Siena.

N. 156:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica generale » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pavia;

Bassani prof. Giuseppe Franco, Università di Roma;
Salvini prof. Giorgio, Università di Roma;
Malvano prof. Renato, Politecnico di Torino;
Nardelli prof. Gianfranco, Università di Parma;
Monari prof. Luigi, Università di Bologna.

N. 160:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica teorica » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

Radicati di Brozolo prof. Luigi Arialdo, Scuola Normale Superiore di Pisa;
Regge prof. Tullio, Università di Torino;
Furlan prof. Giuseppe, Università di Trieste;
Fonda prof. Luciano, Università di Trieste;
Monari prof. Luigi, Università di Bologna.

N. 161:

concorso ad un posto per il gruppo « Discipline zoologiche » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa;

Papi prof. Floriano, Università di Pisa;
Nobili prof. Renzo, Università di Pisa;
Benazzi prof. Mario, Università di Pisa;
Leghissa prof. Silvano, Università di Bologna;
Renzoni prof. Aristeo, Università di Siena.

N. 164:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica strumentale » presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Torino;

Castagnoli prof. Carlo, Università di Torino;
Franzinetti prof. Carlo, Università di Torino;
Tosi prof. Mario, Università di Messina;
Bisi prof. Antonio, Politecnico di Milano;
Palma prof.ssa Maria Beatrice nata Vittorelli, Università di Palermo.

N. 176:

concorso ad un posto per il gruppo « Scienza delle costruzioni » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Cagliari;

Grandori prof. Giuseppe, Politecnico di Milano;
Ceradini prof. Giulio, Università di Roma;
Baldacci prof. Riccardo, Università di Genova;
Cicala prof. Placido, Politecnico di Torino;
Zingone prof. Gaetano, Università di Palermo.

N. 177:

concorso ad un posto per il gruppo « Fisica » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova;

Boato prof. Giovanni, Università di Genova;
Diambrini Palazzi prof. Giordano, Università di Genova;
Palma prof. Massimo Ugo, Università di Palermo;
Franchetti prof. Simone, Università di Firenze;
Lanzi prof. Giuseppe, Università di Pavia.

N. 178:

concorso ad un posto per il gruppo « Disegno » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova;

Capello prof. Andrea, Politecnico di Milano;
Morandi prof. Gino, Università di Bologna;
Tessarotto prof. Mario, Università di Trieste;
Manna prof. Filippo, Università di Napoli;
Jannelli prof. Guido, Università di Napoli.

N. 179:

concorso ad un posto per il gruppo « Disegno di macchine » presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Genova;

Capocaccia prof. Antonio, Università di Genova;
Iurzolla prof. Ezio, Università di Padova;
Caputo prof. Carmelo, Università di Roma;
Dornig prof. Antongiulio, Politecnico di Milano;
Andriano prof. Matteo, Politecnico di Torino.

N. 191:

concorso ad un posto per il gruppo « Protezioni e sicurezze degli impianti nucleari » presso la facoltà di ingegneria del Politecnico di Milano;

Silvestri prof. Mario, Politecnico di Milano;
Gatti prof. Emilio, Politecnico di Milano;
Sciuti prof. Sebastiano, Università di Roma;
Carrelli prof. Antonio, Università di Napoli;
Boffi prof. Vinicio, Università di Bologna.

Art. 2.

I candidati che hanno fatto pervenire al Ministero, entro il termine stabilito dal bando di concorso, la domanda di partecipazione e una serie delle pubblicazioni, sono tenuti a inviare, a ciascun componente la commissione giudicatrice, una serie delle pubblicazioni già inoltrate al Ministero, insieme con una copia del « curriculum », dell'elenco dei titoli e dei documenti e dell'elenco delle pubblicazioni già allegati alla domanda.

Le pubblicazioni dovranno pervenire ai commissari entro il 20° giorno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

Art. 3.

La spesa, per presumibili L. 4.500.000 (quattromilionicinquecentomila) complessive, farà carico al capitolo 2358 del bilancio di questo Ministero, per il corrente anno finanziario.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 dicembre 1971

Il Ministro: MISASI

Registrato alla Corte dei conti, addì 29 *dicembre* 1971
Registro n. 85, *foglio n.* 320

(12460)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Concorso per titoli, integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato, per l'ammissione alla scuola forestale di duecentosettantacinque allievi guardie forestali.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, ratificato con modificazioni, dalla legge 4 maggio 1951, n. 538, contenente le norme di attuazione per il ripristino del Corpo forestale dello Stato, nonchè la legge 18 febbraio 1963, n. 301;

Visto il combinato disposto degli articoli 29 del sopracitato decreto legislativo 12 marzo 1948, n. 804, 32 del regio decreto 3 ottobre 1929, n. 1997 e 6 e seguenti del regolamento per il Corpo degli agenti di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629 sostituito dalla legge 26 luglio 1961, n. 709;

Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3; nonchè le relative norme di esecuzione approvate con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368 contenente norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 4 gennaio 1968, n. 15 recante norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Considerato il fabbisogno del personale nel ruolo dei sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato ed avvalendosi della facoltà concessa alla Amministrazione dal secondo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli integrato da una prova pratica di scrittura sotto dettato per la nomina ed ammissione alla apposita scuola forestale di duecentosettantacinque allievi guardie forestali.

Art. 2.

Per partecipare al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere cittadini italiani di sesso maschile ed in godimento dei diritti politici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°;

Tale limite è elevato ad anni 33 per le categorie aventi diritto, ai sensi di legge, a tale maggiorazione;

c) essere in possesso di licenza di scuola elementare (V classe);

d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esenti da imperfezioni e difetti;

e) essere celibi o vedovi senza prole;

f) avere statura non inferiore a m. 1,65;

g) avere sempre tenuto buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti siano esenti da tare mentali;

h) non aver subito condanne penali per delitti dolosi;

i) non essere stato destituito da pubblici uffici;

l) non essere stato riformato o espulso da una delle Forze Armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati; nè allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

I requisiti anzidetti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Il requisito di cui alla lettera *e*) dovrà inoltre essere mantenuto fino al compimento di due anni di effettivo servizio nel Corpo e quello di cui alla lettera *l*) fino alla data della nomina ad allievo guardia forestale.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte secondo il fac-simile allegato al presente decreto, compilate su carta bollata da lire 500, dovranno essere indirizzate al Ministero della agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e per le foreste — Divisione IV — via Giosuè Carducci 5 - 00187 Roma.

Il termine per la presentazione delle domande è di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Le domande di ammissione al concorso si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sarà prorogato di diritto al giorno seguente non festivo.

Gli aspiranti residenti all'estero potranno, nel termine prescritto, presentare la domanda di ammissione alle autorità diplomatiche o consolari del territorio ove risiedono.

Non saranno accolte le domande spedite o presentate dopo la scadenza del termine stabilito nei precedenti commi.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare il proprio cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, nonchè, sotto la propria personale responsabilità, di essere in possesso di tutti i requisiti richiesti e specificati nel precedente articolo.

Dovranno altresì indicare l'indirizzo preciso al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso impegnandosi a far conoscere le successive eventuali variazioni di indirizzo.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancanze oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato sulla domanda nè per gli eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa

La firma che gli aspiranti apporranno in calce alla domanda dovrà essere autenticata secondo le modalità stabilite dall'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e precisamente dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco: qualora l'aspirante sia militare detta autentico può essere fatta dal comandante del reparto presso il quale egli presta servizio.

Per il dipendente statale è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale presta servizio.

Le domande prive dell'autenticazione della firma del capo corrente come quelle nelle quali sia stata omessa le dichiarazione del possesso anche di uno soltanto dei requisiti stabiliti dal precedente articolo 2, non saranno accolte.

Art. 4.

A corredo della domanda gli aspiranti devono allegare i seguenti documenti e le attestazioni che riterranno utili ai fini del presente concorso:

1) titolo di studio originale o copia notarile su carta bollo da L. 500.

In sostituzione del titolo di studio originale o della copia notarile del medesimo, può essere presentato un certificato in carta da bollo da L. 500, rilasciato dalla competente autorità scolastica che attesti il possesso del titolo di studio conseguente

I certificati rilasciati dai capi di scuola o istituti parificati o legalmente riconosciuti, fatta eccezione per quelli di Roma e provincia, devono essere legalizzati dai provveditori agli studi

2) foglio matricolare rilasciato dalla competente autorità militare ovvero copia del documento stesso regolarmente autenticata; sia il foglio matricolare originale che la eventuale copia dovranno essere muniti di marca da bollo da L. 500 debitamente annullata:

Per coloro che stanno prestando servizio militare, del foglio matricolare può essere sostituito da un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal comandante del reparto dal quale risulti che l'interessato trovasi alle armi per adempiere gli obblighi di leva.

Coloro che sono stati sottoposti a visita di leva e non ancora avviati alle armi, devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune, attesta l'esito di leva.

Coloro che non siano stati ancora sottoposti a giudizio dal consiglio di leva, devono produrre un certificato su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune, attestante l'iscrizione nelle liste di leva.

La copia del foglio matricolare e l'esito di leva, non possono essere sostituiti dal foglio di congedo e debbono avere pure il certificato di iscrizione nelle liste di leva, di data anteriore a tre mesi rispetto a quella della pubblicazione presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Qualora anche uno soltanto dei documenti di cui ai numeri 1) e 2) del presente articolo non risulti redatto in conformità delle norme indicate o manchi del tutto, la relativa domande non sarà accolta.

3) eventuali documenti attestanti il possesso dei requisiti per la riserva del posto e per la preferenza in graduatoria, nonchè per il diritto alla maggiorazione del limite di età;

4) eventuali documenti atti a dimostrare che l'aspirante per la attività e le mansioni svolte, ha speciali attitudini al servizio forestale e particolari doti atletiche ed agonistiche nonchè sports della montagna come più avanti specificato;

5) eventuali titoli di studio ed attestati di specializzazione che abbiano particolare attinenza con il servizio forestale.

Quanto richiesto al n. 3) del presente articolo, dovrà essere documentato come segue:

a) per i profughi: una attestazione in bollo da L. 500, e il prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualifica di profugo e, se non hanno la residenza nel territorio dello Stato italiano, del prefetto di Roma.

Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italia

b) per gli orfani dei caduti di guerra o per fatto di guerra: un certificato del competente comitato provinciale della Opera nazionale per la protezione ed assistenza agli orfani di guerra, su carta da bollo da L. 500;

c) per gli orfani dei caduti per servizio: un certificato in bollo da L. 500 rilasciato dall'Amministrazione da cui dipendeva il genitore deceduto per causa di servizio, attestante tale qualità;

d) per gli orfani dei caduti sul lavoro: un certificato in bollo da L. 500 rilasciato dalla sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

e) per i figli dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate: un certificato in bollo da L. 500 rilasciato dal Sindaco del comune di residenza dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido di guerra o per fatto di guerra nonchè la categoria di pensione di cui fruisce il genitore ovvero uno dei seguenti documenti:

un attestato, in bollo da L. 500, dell'Opera nazionale mutilati ed invalidi di guerra, rilasciato a nome del genitore, indicante la categoria di pensione;

il decreto di concessione della pensione;

la dichiarazione mod. 69 rilasciata dal Ministero del tesoro — Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del genitore;

f) per i figli dei mutilati ed invalidi per servizio: un certificato in bollo da L. 500 rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido per servizio nonchè la categoria di pensione di cui fruisce il genitore ovvero uno dei seguenti documenti:

il decreto di concessione della pensione;

il mod 69-*ter* rilasciato dall'amministrazione di appartenenza del genitore;

g) per i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro: un certificato in bollo da L. 500 rilasciato dalla sezione provinciale della Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro dal quale risulti che il candidato è figlio di mutilato o invalido del lavoro nonchè il relativo grado di riduzione della capacità lavorativa.

Gli orfani dei caduti di guerra o per fatti di guerra, gli orfani dei caduti per servizio e gli orfani dei caduti sul lavoro potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) e *d*), un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I figli dei mutilati ed invalidi di guerra e categorie assimilate ed i figli dei mutilati ed invalidi per servizio potranno produrre, in luogo dei documenti di cui alle precedenti lettere *e*) ed *f*) un certificato su carta da bollo, rilasciato dall'ufficio provinciale del Lavoro e della massima occupazione attestante oltre l'iscrizione nell'apposito elenco istituito ai sensi dell'art. 19 della legge 2 aprile 1968 n. 482, anche la categoria di pensione di cui fruisce il genitore; i figli dei mutilati ed invalidi del lavoro potranno produrre in luogo dei documenti di cui alla precedente lettera *g*), un certificato in carta da bollo rilasciato dallo ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione attestante oltre l'iscrizione nell'apposito elenco istituito con la citata legge n. 482/1968, anche il grado di riduzione della capacità lavorativa dell'invalido.

I figli dei caduti di cui alle precedenti lettere *b*), *c*) *d*), ed i figli degli invalidi di cui alle lettere *e*), *f*) e *g*) dovranno, ove occorra, integrare il documento prodotto con un certificato del sindaco dal quale risulti il rapporto di parentela che intercorre tra il concorrente ed il caduto o l'invalido cui il documento stesso si riferisce.

I titoli attitudinali di cui al n. 4) del presente articolo riguardano l'attività svolta dai candidati nei settori di lavoro di specifica competenza forestale sia presso privati che enti locali o presso l'amministrazione forestale stessa (quali ad esempio operai addetti a lavori forestali e di sistemazione idraulico-forestali, guardie comunali o campestri, guardia caccia o guardia pesca, guardie giurate forestali, istruttori e aiuto istruttori in cantieri di rimboschimento, ecc. ecc.).

L'attività sopra specificata dovrà essere documentata con attestati rilasciati dal datore di lavoro sia esso un privato oppure un ente.

Per quanto concerne specificatamente l'attività svolta alle dipendenze dell'amministrazione forestale, le certificazioni dovranno essere rilasciate esclusivamente da funzionari della carriera direttiva.

Il servizio militare prestato o in corso in truppe alpine è considerato titolo attitudinale.

E' considerato altresì titolo attitudinale l'attività agonistica nel settore dello sci, del pattinaggio su ghiaccio e della marcia.

Saranno prese in considerazione unicamente le attestazioni in carta da bollo da L. 500, con firma regolarmente autenticata, rilasciata dalla Federazione italiana sport invernali (FISI) — sede centrale o Comitati FISI di zona — dalla Federazione italiana sport del ghiaccio, dalla Federazione italiana di atletica leggera, dal centro sportivo del Corpo forestale dello Stato (limitatamente alle gare di marcia), nelle quali siano specificamente elencate le diverse gare sostenute dall'interessato, con gli esiti conseguiti.

L'iscrizione nelle squadre di soccorso alpino, i brevetti di guida alpina, di maestro di sci o di roccia costituiscono altresì titoli attitudinali. Le dichiarazioni relative dovranno essere prodotte in carta da bollo, con firma autenticata, dalla FISI dal CSI o da altri organismi qualificati.

Ogni altro elemento che, a norma delle disposizioni vigenti costituisca titolo a particolari benefici, dovrà essere comprovato mediante l'esibizione di documenti idonei.

Tutti i documenti, certificati, attestazioni, dichiarazioni di enti o privati, allegati alla domanda per comprovare la capacità al disimpegno del servizio forestale in zona di montagna dovranno essere prodotti su carta da bollo da lire 500.

Le firme di chi sottoscrive i documenti di cui al comma precedente, debbono essere legalizzate con le modalità stabilite dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Non sono soggette a legalizzazione le firme apposte in calce a documenti rilasciati da pubbliche amministrazioni.

Art. 5.

Con successivo decreto ministeriale sarà nominata la commissione esaminatrice e verrà designato il funzionario incaricato di esercitare le funzioni di segretario.

Art. 6.

La commissione di cui al precedente articolo, previo esame delle domande pervenute, formerà una graduatoria di merito prendendo in considerazione i titoli di studio esibiti nonchè quelli attitudinali.

Nel formare la graduatoria di cui sopra la commissione terrà conto del diritto alla riserva del posto previsto dalle vigenti disposizioni.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dalle disposizioni di legge in vigore.

La stessa commissione procederà inoltre all'accertamento della idoneità culturale.

Art. 7.

Gli aspiranti utilmente collocati nella graduatoria saranno sottoposti ad una visita medica presso gli ospedali militari per accertare la loro incondizionata idoneità fisica al servizio forestale. L'esito di tale visita medica è inappellabile.

I dichiarati idonei alla visita medica dovranno superare una prova pratica di scrittura sotto dettato che sarà effettuata in una o più sedi per l'accertamento della idoneità culturale.

La data e la località ove sarà effettuata la prova pratica di scrittura sotto dettato verrà portata a conoscenza di ogni singolo interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento almeno quindici giorni prima della data stessa.

Il giudizio della prova di esame è definitivo ed insindacabile.

E' facoltà dell'amministrazione ricoprire i posti che si rendessero vacanti per inidoneità fisica, per non aver superato la prova scritta, per rinuncia o mancata presentazione od infine per difetto dei requisiti richiesti con altrettanti aspiranti seguendo l'ordine della graduatoria fino al raggiungimento dei posti messi a concorso.

Art. 8.

Gli idonei sia alla visita medica che alla prova di scrittura sotto dettato avranno comunicazione diretta e dovranno far pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e per le foreste — Divisone IV — via Giosuè Carducci, n. 5 - 00187 Roma, entro e non oltre il termine perentorio di trenta giorni a pena di decadenza, i seguenti documenti.

Il termine di trenta giorni decorre dalla data dell'avvenuto ricevimento della comunicazione che sarà trasmessa in duplice esemplare; gli interessati dovranno restituire subito al Ministero una delle copie dopo avervi apposto in calce la data di ricezione e la propria firma.

1) estratto dell'atto di nascita in bollo da L. 500 rilasciato dal comune di origine. Qualora il candidato sia nato all'estero e sia già avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita, l'estratto,

sempre in bollo da L. 500, dovrà essere rilasciato dal comune presso il quale l'atto medesimo è stato trascritto.

Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, i candidati nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorità consolare.

Detto documento non può essere sostituito dal certificato di nascita;

2) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 500 rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

3) Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza.

Per i minori degli anni 21 il certificato dovrà contenere la dichiarazione che il candidato non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

4) Certificato generale del casellario giudiziario su carta da bollo da L. 500, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.

Il predetto documento non può essere sostituito con il certificato penale.

5) Certificato di stato libero rilasciato dal Sindaco del comune di origine o di residenza su carta da bollo da L. 500; per i vedovi detto certificato dovrà contenere l'annotazione che non hanno prole.

6) Fotografia recente applicata su carta da bollo da lire 500 con firma e fotografia del candidato autenticate dal sindaco o da un notaio.

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in precedenza al Ministero o ad altre amministrazioni.

Tutti i documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della lettera di invito a presentarli.

I documenti che la legge sul bollo consente agli indigenti di presentare in carta libera dovranno contenere gli estremi dell'attestazione di indigenza rilasciata dal sindaco del comune o dall'autorità di pubblica sicurezza.

L'amministrazione si riserva la facoltà di invitare i candidati a regolarizzare entro breve termine perentorio i documenti pervenuti tempestivamente che non risultino conformi alle prescrizioni del bando.

L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare il requisito della buona condotta.

Art. 9.

I vincitori del concorso verranno nominati allievi guardie forestali ed ammessi a frequentare un corso di istruzione professionale.

Prima dell'inizio del corso l'amministrazione si riserva la facoltà di accertare il mantenimento della idoneità fisica degli allievi guardie.

Per coloro che non siano riconosciuti idonei viene revocata la nomina ad allievo guardia. In tale caso l'amministrazione corrisponderà le spese del viaggio per il rimpatrio e le relative indennità.

Art. 10.

Al termine del corso di istruzione professionale di cui all'articolo precedente gli allievi guardie dovranno sostenere esami finali consistenti in prove scritte ed orali, nonchè in una prova pratica intesa ad accertare l'attitudine al servizio forestale. Tutti quelli che supereranno tali prove verranno nominati, nell'ordine della graduatoria di merito risultante dagli esiti delle predette prove guardie forestali, prestando il prescritto giuramento ed assumendo una ferma di tre anni a decorrere dalla data di nomina ad allievo guardia.

Coloro che durante lo svolgimento del corso non diano prova di buona condotta ed attitudine al servizio forestale, potranno essere dimessi in qualsiasi momento e verranno esclusi dal partecipare ai successivi concorsi nel Corpo forestale dello Stato.

Art. 11.

Gli allievi sono soggetti per tutto ciò che concerne la disciplina e l'istruzione, allo speciale regolamento interno della scuola.

Ad essi spetterà il trattamento economico previsto per gli allievi del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 8 settembre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 30 settembre 1971
Registro n. 10, Corpo forestale dello Stato, foglio n. 87.

Fac-simile di domanda
(da redigersi su carta da bollo da L. 500)

Al Ministero dell'agricoltura e delle foreste — Direzione generale per l'economia montana e per le foreste - Servizio I - Divisione IV - via Giosuè Carducci 5 - 00187 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . . (comune e provincia di nascita) il . . . . (data di nascita), domiciliato in . . . . . . chiede di partecipare al concorso per l'ammissione di duecentosettantacinque allievi guardie forestali.

All'uopo dichiara di essere in possesso dei seguenti requisiti stabiliti dall'art. 2 del bando stesso:

a) essere cittadino italiano di sesso maschile ed in godimento dei diritti pilitici;

b) aver compiuto il 18° anno di età e non superato il 28°;

c) essere in possesso di licenza elementare (V classe);

d) essere di sana e robusta costituzione fisica ed esente da imperfezioni e difetti;

e) essere celibe o vedovo senza prole;

f) avere statura non inferiore a m. 1,65;

g) avere sempre tenuto buona condotta ed appartenere a famiglia di buona reputazione ed i cui componenti sono esenti da tare mentali;

h) non aver subito condanne penali per delitti dolosi;

i) non essere stato destituito da pubblici uffici;

l) non essere stato riformato o espulso da una delle Forze armate dello Stato o da Corpi militarmente organizzati nè allontanato per negata rafferma o rimandato da Corpi militarmente organizzati, per infermità o imperfezioni non suscettibili di utili modificazioni col tempo.

Allega alla presente i seguenti documenti:

1) . . . . titolo di studio);

2) . . . . (copia del foglio matricolare militare o certificato di esito di leva o certificato di iscrizione nelle liste di leva);

3) . . . . ;

4) . . . . ;

. . . . (data)

(firma dell'aspirante)

. . . .

Autenticazione della firma del concorrente secondo le modalità stabilite dall'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e precisamente dal funzionario competente a ricevere la documentazione o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco.

N.B. — Si richiama l'attenzione sulla inderogabile necessità che il candidato dichiari nella domanda, uno per uno, il possesso dei requisiti richiesti dall'art. 2 del bando di concorso come indicato nel fac-simile sopra riportato. L'omissione anche di una sola risposta comporta la nullità della domanda stessa.

In dipendenza delle modalità secondo le quali si svolge il concorso, è opportuno che i candidati, nel loro stesso interesse, presentino il titolo di studio più elevato, riconosciuto dallo Stato, del quale siano in possesso.

(12461)

Concorso per esami a due posti di ecologo aggiunto nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente le norme di esecuzione del citato testo unico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto l'art. 28 del regio decreto 29 maggio 1941, n. 489, concernente i titoli di studio prescritti per l'assunzione nel ruolo dei servizi di ecologia;

Considerato il fabbisogno di personale nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami a due posti di ecologo aggiunto in prova nel ruolo dei servizi di ecologia agraria e di difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche, carriera direttiva.

Art. 2.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono:

a) essere in possesso, ad esclusione di ogni altro titolo di studio, del diploma di laurea in fisica o in scienze naturali o in matematica o in scienze agrarie;

b) non aver superato il 32° anno o gli altri limiti massimi di età indicati al successivo art. 4;

c) essere cittadini italiani. Sono equiparati ai cittadini gli italiani non appartenenti alla Repubblica;

d) aver sempre tenuto buona condotta;

e) essere fisicamente idonei all'impiego;

f) aver ottemperato alle leggi sul reclutamento militare.

Non possono prendere parte al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *D*) del testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3

I requisiti prescritti debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata da L. 500, dovranno pervenire al Ministero dell'agricoltura e delle foreste - Direzione generale degli affari generali - Ufficio concorsi - Roma, via XX Settembre n. 20, entro trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considereranno presentate in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno entro il termine indicato.

A tal fine farà fede il timbro a data dell'ufficio postale di accettazione.

E' fatto obbligo agli aspiranti di dichiarare nella domanda:

1) il proprio cognome e nome;

2) il luogo e la data di nascita.

I candidati che abbiano superato il 32° anno di età alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso dovranno precisare quale tra i titoli indicati al successivo art. 4 dà loro diritto alla necessaria elevazione di detto limite ai fini dell'ammissione;

3) il titolo di studio posseduto;

4) il concorso al quale chiedono di essere ammessi;

5) di essere cittadini italiani o il titolo di equiparazione;

6) il comune nelle cui liste elettorali essi sono iscritti o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

7) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari;

8) le eventuali condanne penali riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze ed i procedimenti penali eventualmente pendenti;

9) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione del rapporto d'impiego;

10) la propria residenza e il preciso indirizzo al quale il Ministero dovrà inviare le comunicazioni concernenti il concorso, nonchè il numero di codice di avviamento postale.

La domanda dovrà essere sottoscritta dall'aspirante e la firma del medesimo dovrà essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza o dal funzionario competente a ricevere la domanda o, per coloro che si trovino all'estero, dall'autorità consolare.

Per gli aspiranti che siano dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi, quello del comandante di compagnia o di unità equiparata.

Non saranno accolte le domande che, per qualsiasi motivo, pervengano al Ministero oltre il limite stabilito dal prima comma del presente articolo, le domande non complete delle dichiarazioni prescritte dal secondo comma e quelle mancanti di autenticazione della firma.

Art. 4.

Il limite massimo di 32 anni di età di cui al precedente art. 2 è elevato:

a) di due anni per i coniugati e di un anno in più per ogni figlio vivente;

b) di cinque anni per coloro che beneficiano delle disposizioni a favore dei combattenti (combattenti ed assimilati, profughi, cittadini deportati dal nemico);

c) a 39 anni per i decorati al valor militare, per i promossi per merito di guerra e per i capi di famiglia numerosa (costituita da almeno sette figli viventi comprendendo fra essi anche i figli caduti in guerra);

d) a 40 anni per coloro che abbiano riportato sanzioni penali o di polizia per comportamento contrario al regime fascista e per coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

e) a 55 anni: per gli invalidi militari e civili di guerra, gli invalidi per servizio, gli invalidi del lavoro, gli invalidi civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra o per servizio o sul lavoro ed i profughi disoccupati, cui siano applicabili le disposizioni della legge 2 aprile 1968, n. 482.

Ai candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite massimo di età, il periodo di tempo trascorso dal 5 settembre 1938 al 9 agosto 1944.

Per gli assistenti universitari ordinari cessati dal servizio per motivi non disciplinari il limite massimo di età è aumentato di un periodo eguale a quello di appartenenza ai ruoli di assistente; per gli assistenti volontari od incaricati sia in attività, sia cessati per ragioni di carattere non disciplinare il limite massimo di età è aumentato di un periodo pari alla metà del servizio prestato presso l'università.

I benefici di cui alle lettere *a*), *b*) e *c*), ed ai due commi precedenti sono cumulabili purchè complessivamente non si superi il quarantesimo anno di età.

Si prescinde dal limite di età per il personale civile statale di ruolo e per il personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, n. 229, nonchè per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220, siano cessati dal servizio e non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili.

Per il personale licenziato dagli enti soppressi a' sensi della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, il limite di età è di 45 anni, sempre che alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso non siano decorsi cinque anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 5.

Gli esami del concorso si svolgeranno a Roma e consteranno di una prova scritta, di una prova orale e di una prova pratica sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto.

La prova scritta avrà luogo a Roma, via Torino n. 45 il giorno 3 febbraio 1972, con inizio alle ore 8,30.

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede e nel giorno indicati.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato almeno sette decimi nella prova scritta.

I candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale riceveranno comunicazione della data in cui dovranno sostenerla almeno venti giorni prima.

La prova orale e quella pratica non si intendono superate se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi in ciascuna di esse.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma dei punti riportati nelle singole prove.

Art. 6.

Espletate le prove del concorso la commissione giudicatrice formerà la graduatoria di merito con l'indicazione della votazione conseguita da ciascun candidato.

La graduatoria dei vincitori sarà formata con le osservanze delle disposizioni vigenti in materia di precedenza a parità di merito e di quelle che prevedono precedenze a favore di particolari categorie.

Art. 7.

Ai fini della formazione della graduatoria dei vincitori i candidati che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere titoli di preferenza o di precedenza dovranno dimostrare il possesso di detti titoli facendo pervenire al Ministero, entro venti giorni dalla data in cui avranno ricevuto apposita lettera di invito, i documenti di seguito indicati, formati con l'osservanza della legge sul bollo.

Gli invalidi di guerra, per servizio, del lavoro e civili, gli orfani e le vedove dei caduti in guerra, per servizio e sul lavoro, nonchè i profughi disoccupati: certificato del competente ufficio provinciale del lavoro, oppure:

a) gli invalidi di guerra e categorie assimilate: dichiarazione della competente direzione provinciale dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, o il certificato mod. 69 rilasciato dal Ministero del tesoro, Direzione generale delle pensioni di guerra, o il decreto di concessione della relativa pensione;

b) gli invalidi per servizio: il modello 69-*ter*, rilasciato dagli uffici centrali degli enti pubblici al cui servizio hanno contratto la invalidità o il decreto di concessione della pensione.

Dai documenti di cui alle lettere *a*) e *b*) dovrà risultare la categoria di pensione o la voce di invalidità cui gli invalidi sono ascritti;

c) i mutilati ed invalidi del lavoro, gli orfani e le vedove non rimaritate dei caduti sul lavoro: certificato della Sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro;

d) gli invalidi civili: certificato della competente sezione provinciale dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi civili;

e) gli orfani di guerra e categorie assimilate: certificato del competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per gli orfani di guerra;

f) le vedove di guerra: certificato modello 331 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra attestante lo attuale godimento della pensione;

g) gli orfani e le vedove dei caduti per servizio: dichiarazione dell'Amministrazione da cui dipendeva il caduto per servizio.

Per le altre categorie sono prescritti i seguenti documenti:

h) i figli degli invalidi di guerra, per servizio o del lavoro: il documento di cui alle precedenti lettere *a*) o *b*) o *c*) comprovanti la qualità d'invalido del genitore nonchè un certificato del sindaco attestante che il concorrente è figlio dello invalido di cui al documento predetto;

i) le madri, le sorelle vedove non rimaritate o nubili:

di caduti in guerra: certificato del sindaco attestante che il congiunto è caduto in guerra o per fatto di guerra nonchè il rapporto di parentela della concorrente con il caduto e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti per servizio: dichiarazione dell'amministrazione dalla quale dipendeva il congiunto attestante che il medesimo è deceduto per causa di servizio, nonchè certificato del sindaco attestante la parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta dichiarazione e, per le sorelle, lo stato civile;

di caduti sul lavoro: attestazione del competente istituto assicuratore comprovante che il congiunto è deceduto a causa di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, nonchè il certificato del sindaco attestante il rapporto di parentela della concorrente con il caduto di cui alla predetta attestazione e, per le sorelle, lo stato civile;

l) i decorati di medaglia o di croce di guerra al valor militare, i promossi per merito di guerra, i feriti in combattimento e gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra: l'originale o la copia autenticata del relativo brevetto o del documento di concessione ovvero copia autentica dello stato di servizio militare o del foglio matricolare aggiornato dal quale risulti il riconoscimento della benemerenza;

m) gli ex combattenti e categorie assimilate: copia dello stato di servizio o del foglio matricolare rilasciata successivamente al 5 ottobre 1964 oppure dichiarazione integrativa rilasciata in data posteriore al 21 marzo 1948;

n) i cittadini reduci dalla deportazione: apposita attestazione rilasciata dal prefetto della provincia di residenza;

o) i profughi: attestazione del prefetto della provincia che ha provveduto all'accertamento della qualità di profugo o, se non abbiano la residenza nel territorio dello Stato italiano, dal prefetto di Roma. Per i profughi dell'Africa sarà valido anche il certificato a suo tempo rilasciato dal soppresso Ministero dell'Africa italiana.

I profughi dall'Egitto, dalla Tunisia e da Tangeri di cui all'art. 1 della legge 25 ottobre 1960, n. 1306: i documenti in bollo previsti dallo stesso art. 1 della predetta legge.

I profughi dall'Algeria e dai paesi indicati nel decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 1967: apposita attestazione rilasciata dalla autorità consolare;

p) i candidati che abbiano prestato lodevole servizio per non meno di un anno presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste e quelli che abbiano prestato lodevole servizio nelle amministrazioni dello Stato: certificato rilasciato dalla amministrazione di dipendenza;

q) i coniugati, nonchè i vedovi con prole e i capi di famiglia numerosa: stato di famiglia rilasciato dal sindaco del comune di residenza.

Art. 8.

Riconosciuta la regolarità del procedimento, la graduatoria di merito sarà approvata con decreto ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego.

La graduatoria di merito, la graduatoria dei vincitori del concorso e quella degli idonei saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero. Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Dalla data di pubblicazione dell'avviso nella *Gazzetta Ufficiale* decorrerà il termine per eventuali impugnative.

Art. 9.

Ai fini dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione allo impiego, gli aspiranti utilmente collocati in graduatoria dovranno far pervenire al Ministero, entro trenta giorni, a pena di decadenza, dalla data di ricevimento della lettera con la quale verrà loro fatto apposito invito, i documenti, in debito bollo, sottoelencati:

1) estratto dell'atto di nascita, rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine o del comune in cui l'atto è stato trascritto.

Coloro che per la partecipazione al concorso si siano avvalsi del beneficio della elevazione del limite di età, dovranno comprovare di aver titolo a tale beneficio trasmettendo, secondo il caso, i documenti indicati nel precedente art. 7, qualora non li abbiano già trasmessi ai fini di cui allo stesso articolo.

I candidati che per comportamento contrario al regime fascista abbiano riportato sanzioni penali presenteranno copia della relativa sentenza. I candidati che per lo stesso motivo abbiano riportato sanzioni di polizia e coloro che siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale dovranno dimostrare tali loro condizioni mediante attestazione rilasciata dal prefetto della provincia.

I candidati già colpiti dalle abrogate leggi razziali presenteranno un certificato in carta legale della competente autorità israelitica.

Gli assistenti universitari dovranno presentare un certificato del rettore dell'università attestante la qualifica e la durata del servizio prestato.

Per gli assistenti che siano cessati dal servizio, il certificato dovrà indicare i motivi della cessazione.

I candidati licenziati dagli enti soppressi a' sensi dell'art. 4 della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, presenteranno un certificato rilasciato dall'ufficio liquidazioni presso il Ministero del tesoro;

2) diploma originale o copia debitamente autenticata del titolo di studio.

Per il caso che il diploma non possa ancora essere rilasciato dall'autorità scolastica, sarà consentita la presentazione del certificato-diploma contenente la dichiarazione che esso sostituisce a tutti gli effetti il diploma. Qualora tale documento risulti rilasciato in data anteriore a quella dell'invito a presentare i documenti, esso dovrà essere accompagnato da una dichiarazione attestante che lo stesso certificato ha tuttora valore sostitutivo del diploma;

3) certificato di cittadinanza italiana rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza;

4) certificato rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza dal quale risulti che l'aspirante gode dei diritti politici, ovvero, se minore degli anni 21, che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, impediscono il possesso di detti diritti.

Dai documenti di cui ai precedenti numeri 3 e 4 dovrà risultare che i relativi requisiti erano posseduti anche alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

5) certificato generale del casellario giudiziale, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica;

6) copia od estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare, rilasciato dalla competente autorità militare.

Tale documento dovrà essere presentato anche dai candidati che non abbiano ancora prestato servizio militare, ma siano stati riformati successivamente alla presentazione alle armi oppure siano stati già dichiarati abili arruolati dal competente consiglio di leva.

I candidati della leva di mare di quest'ultima categoria presenteranno il certificato di leva rilasciato dalla capitaneria di porto competente.

I candidati che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal consiglio di leva dovranno presentare il certificato di esito di leva rilasciato dal sindaco del comune, vistato dal commissario di leva oppure, per i candidati della leva di mare, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal commissario di porto. I candidati che non siano stati ancora sottoposti a giudizio del consiglio di leva dovranno presentare il certificato di iscrizione nelle liste di leva rilasciato dal sindaco del comune, o se assegnati alla leva marittima, dalla capitaneria di porto;

7) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, dal quale risulti la idoneità fisica dello aspirante al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale si riferisce il presente bando; il certificato deve altresì contenere l'attestazione relativa agli accertamenti sierologici del sangue ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

Nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, il certificato medico dovrà contenere una esatta descrizione della medesima, nonchè la dichiarazione che essa non e tale da menomare l'attitudine fisica all'impiego.

Per i candidati che siano invalidi di guerra o per fatto di guerra e categorie assimilate od invalidi civili o per servizio o del lavoro, il certificato medico dovrà essere rilasciato dallo ufficiale sanitario del comune di residenza e contenenre oltre alla descrizione delle condizioni attuali dell'invalido, risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che il candidato è fisicamente idoneo all'impiego al quale concorre e che, per la natura ed il grado della sua invalidità, egli non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro.

L'amministrazione si riserva in ogni caso di sottoporre i vincitori a visita medica.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo potranno produrre soltanto una copia integrale dello stato matricolare relativo all'impiego civile rilasciata dalla propria amministrazione, il titolo di studio ed il certificato medico.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati in precedenza, a qualsiasi titolo, al Ministero o ad altre amministrazioni.

Il certificato medico, il certificato generale del casellario giudiziale, il certificato di godimento dei diritti politici e quello di cittadinanza italiana dovranno essere rilasciati in data non anteriore di tre mesi a quella della lettera di invito a presentarli.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè di eventuali disguidi postali e telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione.

Art. 10.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati in prova per un periodo di sei mesi. Essi dovranno accettare la sede di servizio che verrà loro assegnata. Qualora non assumano servizio entro il termine fissato decadranno dalla nomina.

Compiuto detto periodo, gli impiegati che avranno ottenuto giudizio favorevole saranno nominati in ruolo. Nel caso di giudizio sfavorevole; il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 27 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 dicembre 1971
Registro n. 17, foglio n. 291

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prova scritta:

Ecologia agraria: generalità sui rapporti fra gli organismi viventi ed il loro ambiente - Divisione del ciclo vegetativo delle *piante agrarie in sottoperiodi, periodi critici e periodi di attesa* - Fenologia, carte fenologiche - Zone fisiografiche - Rapporti fra elementi climatici e produzione agraria: metodi di indagine - Rendimento ed analisi dei rendimenti.

Climatologia: costituzione e struttura generale dell'atmosfera, rapporti con la vita animale e vegetale - Elementi e fattori meteorologici: radiazione solare e bilancio dell'energia raggiante, temperatura, vento, umidità, evaporazione e condensazione, nebbie, nubi, precipitazioni. Influenze sulle piante coltivate. Cenni sulla termodinamica dell'atmosfera - Circolazione generale dell'atmosfera - Perturbazioni atmosferiche e configurazioni bariche.

Prova pratica:

Rilevamento dei dati - Metodi di misura - Funzionamento ed uso degli strumenti meteorologici per l'agricoltura.

Prova orale:

Le materie della prova scritta - Elementi di elaborazione statistica dei dati - Cenni sull'analisi e previsioni del tempo - Difesa delle piante coltivate dalle avversità meteoriche.

Roma, addì 27 ottobre 1971

Il Ministro: NATALI

(11946)

MINISTERO DELLA SANITA

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di ortopedia e traumatologia per la Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Sicilia, Calabria e Sardegna, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad assistente di ortopedia e traumatologia per la Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Sicilia, Calabria e Sardegna, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 22 marzo 1971 e modificata con decreto ministeriale 17 maggio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad assistente di ortopedia e traumatologia per la Toscana, Marche, Umbria, Abruzzi, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Sicilia, Calabria e Sardegna, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Aglietti Paolo, nato a Fucecchio il 26 settembre 1942 . . . . . . punti 100 su 100
2. Dell'Agnola Carlo Alberto, nato a Roma il 1° ottobre 1942 . . . . » 100 »

3. Bardelli Sergio, nato a Livorno il 12 marzo 1940 punti 96 su 100
4. Gallorio Francesco, nato a Roma il 6 novembre 1932 » 96 »
5. Onorato Antonio, nato a Padova il 17 agosto 1939 » 96 »
6. Pettinelli Luigi, nato a Matelica l'8 maggio 1938 » 96 »
7. Grassi Giovanni, nato a Pontassieve il 26 ottobre 1943 » 94 »
8. Gianciulli Mario, nato ad Avellino il 10 dicembre 1941 » 90 »
9. Corradini Carlo, nato a Pescia il 17 settembre 1939 » 90 »
10. De Simone Francesco, nato a S. Anastasia il 25 aprile 1940 . » 90 »
11. Amato Antonio, nato a Lentini il 20 marzo 1943 » 88 »
12. Chianca Italo, nato ad Ariano Irpino il 29 febbraio 1936 . » 88 »
13. Colella Cataldo, nato a S. Maria C. V. il 28 marzo 1943 » 88 »
14. Occhiuzzi Sergio, nato a Mirano il 25 agosto 1942 » 88 »
15. Cavallo Rocco, nato a Napoli il 1° ottobre 1929 » 86 »
16. Colì Giovanni, nato a Firenze i 20 maggio 1941 » 86 »
17. Coppola Domenico, nato Torremaggiore il 16 marzo 1941 » 86 »
18. Genovese Girolamo, nato a Bologna il 2 giugno 1939 . » 86 »
19. Maltese Giovambattista, nato a Cinisi il 21 febbraio 1939 » 86 »
20. Mannone Tommaso, nato a Mazara del Vallo il 26 ottobre 1937 » 86 »
21. Monnazzi Giuseppe, nato a Roma l'11 agosto 1938 » 86 »
22. Paparelli Michele, nato a Galluccio il 17 novembre 1933 » 86 »
23. Borghesi Massimo, nato a Roma il 10 marzo 1943 » 84 »
24. Corrier Maurizio, nato a Palermo il 18 ottobre 1938 » 84 »
25. Di Gianvito Filippo, nato a Roma il 24 agosto 1937 » 84 »
26. Gangitano Roberto, nato a Canicattì il 13 giugno 1938 . » 84 »
27. Novelli Francesco, nato a Robbio Lomellina il 26 febbraio 1940 » 84 »
28. Prevedello Gianfranco, nato a Napoli il 21 maggio 1942 » 84 »
29. Santini Ferdinando, nato ad Agliana il 14 aprile 1941 » 84 »
30. Tolu Stefano, nato a Sassari il 4 maggio 1943 » 84 »
31. Burattini Goffredo Achille, nato a Rieti il 17 luglio 1935 » 82 »
32. Carfora Domenico, nato a Caserta il 30 ottobre 1942 » 82 »
33. Carloni Stefano, nato a Rieti il 1° marzo 1943 » 82 »
34. Chiaromni Bruno Mario, nato a Sassari il 28 novembre 1940 » 82 »
35. Colavita Samuele, nato a S. Elia a Pianisi il 15 giugno 1936 » 82 »
36. Comitini Giovanni, nato a Ragusa il 2 settembre 1939 » 82 »
37. Di Giacomo Salvatore, nato a Napoli il 3 ottobre 1936 » 82 »
38. Febbo Giuseppe, nato a Taurianova il 20 marzo 1939 » 82 »
39. Felline Luigi, nato ad Asmara il 6 maggio 1941 » 82 »
40. Fraioli Massimo, nato a Poggio Maiano il 7 maggio 1938 » 82 »
41. Giorgione Vittorio, nato a Benevento l'11 aprile 1940 » 82 »
42. Innocente Vittorio, nato a Salice Salentino il 30 novembre 1942 » 82 »
43. Loprete Francesco, nato a Bari il 6 ottobre 1940 . . . . » 82 »
44. Meloni Pasquale, nato a Villasimius il 16 aprile 1938 punti 82 su 1
45. Modugno Pietro Trifone, nato ad Adelfia Montrone il 12 maggio 1934 » 82 »
46. Travostini Alberto Maria, nato a Roma il 4 gennaio 1943 » 82 »
47. Viola Matteo, nato a S. Severo il 19 settembre 1937 » 82 »
48. Aschi Lucio, nato a Sante Marie il 10 giugno 1942 » 80 »
49. Carfagni Alfredo, nato a Roma il 17 luglio 1941 » 80 »
50. Della Noce Ernesto, nato a Notaresco il 12 giugno 1942 » 80 »
51. De Remigis Giovanni, nato a Valle Castellana il 23 aprile 1936 » 80 »
52. Gambini Tommaso, nato a Napoli il 10 luglio 1939 » 80 »
53. Marinelli Cristoforo, nato ad Arquata del Tronto il 24 marzo 1934 » 80 »
54. Marra Corrado, nato a Brindisi il 1° marzo 1930 » 80 »
55. Oliva Geremia, nato a Napoli il 29 maggio 1940 » 80 »
56. Perfetti Arnaldo, nato a Rogliano il 21 dicembre 1936 » 80 »
57. Bardini Alessandro, nato a S. Giuliano Terme il 16 giugno 1940 » 78 »
58. Bechelli Piero, nato a Firenze il 23 febbraio 1940 » 78 »
59. Camposarcone Alfonso Cosmo, nato a Lucito il 4 settembre 1938 » 78 »
60. Cappello Giovanni Maria, nato a Chiaramonte Gulfi l'8 luglio 1941 » 78 »
61. Castellana Gaetano, nato a Caltanissetta il 27 giugno 1943 » 78 »
62. Centini Ettore, nato a Velletri il 20 dicembre 1942 » 78 »
63. Di Domenico Luigi, nato a Luco ne' Marsi il 14 luglio 1942 » 78 »
64. Fasciocco Roberto, nato a Notaresco il 28 ottobre 1942 » 78 »
65. Gennarini Alberto, nato a Civitella del Tronto il 24 settembre 1940 » 78 »
66. Lacovara Vittorio, nato a Roma il 14 agosto 1941 » 78 »
67. Lepori Martino, nato ad Aggius il 3 giugno 1941 » 78 »
68. Lombardini Giuseppe, nato a Capoterra il 5 ottobre 1936 » 78 »
69. Mariani Antonio, nato a L'Aquila il 23 gennaio 1943 » 78 »
70. Marino Domenico, nato a Lizzano il 15 gennaio 1943 » 78 »
71. Palumbo Carmelo, nato a Catania il 26 febbraio 1937 . » 78 »
72. Pandolfo Antonino, nato a Palermo il 2 luglio 1944 » 78 »
73 Rava Marcella, nata a Roma il 24 febbraio 1941 » 78 »
74. Spadoni Renato, nato a Fano il 2 giugno 1943 » 78 »
75. Belaise Carlo, nato a Livorno il 16 marzo 1943 » 76 »
76. Bettoni Antonio, nato ad Albano Laziale il 7 ottobre 1926 » 76 »
77. Borrazzo Augusto, nato a Livorno il 27 marzo 1933 » 76 »
78. Felici Guglielmo, nato a La Maddalena il 31 agosto 1929 » 76 »
79. Giorgi Antonio, nato a Perugia il 13 dicembre 1940 » 76 »
80. Lora Giorgio, nato a Milano il 30 settembre 1941 » 76 »
81. Melis Giancarlo, nato a Sedini il 4 giugno 1942 » 76 »
82. Noto Mario, nato a Letojanni il 15 marzo 1934 » 76 »
83. Salvione Pietro Mario, nato a Campobasso il 4 maggio 1939 » 76 »
84. Tondo Antonio, nato a Napoli il 20 novembre 1933 . . . . . » 76 »

85. Tucciarone Raffaele, nato a Minturno il 21 maggio 1931 . . . punti 76 su 100
86. Velluti Claudio, nato a Cagliari il 15 aprile 1939 . . . » 76 »
87. Amici Alberto, nato ad Orbetello il 15 giugno 1931 . . . » 74 »
88. Andreassi Antonio, nato a Villa S. Angelo il 1° febbraio 1926 . . . » 74 »
89. Bachechi Piero, nato a Livorno il 29 agosto 1938 . . . » 74 »
90. Balma Pierluigi, nato a Firenze il 13 novembre 1942 . . . » 74 »
91. Barbieri Enzo, nato a Pisa il 25 dicembre 1943 . . . » 74 »
92. Bella Gaetano, nato a Messina il 15 ottobre 1933 . . . » 74 »
93. Bernardini Angelo, nato ad Arsoli il 27 gennaio 1941 . . . » 74 »
94. Bertini Vincenzo, nato a Prato il 17 luglio 1940 . . . » 74 »
95. Castelli Michele, nato a Sava il 5 marzo 1934 . . . » 74 »
96. Checconi Gianfranco, nato a Città di Castello il 13 marzo 1941 . . . » 74 »
97. Chiarolini Lucio, nato a Sassari il 30 novembre 1939 . . . » 74 »
98. Coccia Giuseppe, nato a Tropea il 1° marzo 1938 . . . » 74 »
99. Cozzolino Francesco, nato a Pomigliano d'Arco il 22 ottobre 1942 . . . » 74 »
100. De Fabritiis Alessandro, nato a Teramo il 28 giugno 1940 . . . » 74 »
101. Esposito Luca, nato a Casalvelino il 1° ottobre 1937 . . . » 74 »
102. Fiornovelli Paolo, nato a Grosseto il 9 luglio 1942 . . . » 74 »
103. Forte Giuseppe, nato a Pellezzano il 14 marzo 1941 . . . » 74 »
104. Gibilisco Antonino, nato a Catania il 9 novembre 1942 . . . » 74 »
105. Gison Luigi, nato a Napoli il 28 giugno 1940 . . . » 74 »
106. Grassi Giovanni nato a Locorotondo il 19 giugno 1937 . . . » 74 »
107. Latini Sauro, nato a Spoleto l'11 ottobre 1935 . . . » 74 »
108. Laudicina Andrea, nato a Terrasini il 9 febbraio 1942 . . . » 74 »
109. Lentini Giuseppe, nato a Biancavilla il 20 agosto 1940 . . . » 74 »
110. Mirenghi Livio, nato a L'Aquila l'11 ottobre 1939 . . . » 74 »
111. Mori Fausto, nato a Legnago il 22 marzo 1942 . . . » 74 »
112. Nazzaro Domenico, nato a Benevento il 15 gennaio 1940 . . . » 74 »
113. Onorato Alfonso, nato a Castel San Giorgio il 1° febbraio 1940 . . . » 74 »
114. Paladini Egisto, nato a Jesi il 17 dicembre 1938 . . . » 74 »
115. Pensavalle Gianfranco, nato a Firenze il 28 giugno 1938 . . . » 74 »
116. Perchinunno Nicola, nato a Cerignola il 18 febbraio 1937 . . . » 74 »
117. Petrocchi Alberto, nato a Lucca il 14 agosto 1941 . . . » 74 »
118. Pontoriero Girolamo Nicola, nato a S. Ferdinando di Rosarno il 1° gennaio 1937 . . . » 74 »
119. Ricciardi Alessandro Francesco Paolo, nato a Torre Annunziata il 4 ottobre 1937 . . . » 74 »
120. Ruffo Bernardo, nato a Montevago il 9 dicembre 1938 . . . » 74 »
121. Specchiulli Franco, nato a S. Michele Adige il 10 ottobre 1942 . . . » 74 »
122. Strino Federico, nato a Messina il 16 novembre 1929 . . . » 74 »
123. Usai Lelio, nato a Iglesias il 4 ottobre 1939 . . . » 74 »
124. Zanda Giuseppe, nato a Caltanissetta il 28 aprile 1944 . . . » 74 »
125. Antolino Pasquale, nato ad Andretta il 27 agosto 1940 . . . punti 70 su 100
126. Balletta Giuseppe, nato a S. Maria a Vico il 30 novembre 1939 . . . » 70 »
127. Brancatelli Domenico, nato ad Enna il 14 dicembre 1937 . . . » 70 »
128. Calafiore Gaspare, nato a Catania il 5 luglio 1938 . . . » 70 »
129. Casciani Luciano Mario, nato a S. Pio delle Camere il 13 dicembre 1932 . . . » 70 »
130. Di Leo Ruggiero, nato a Torre Annunziata il 14 novembre 1942 . . . » 70 »
131. Emanuele Giancarlo, nato a Roma il 5 ottobre 1939 . . . » 70 »
132. Falaschi Metello, nato a Collesalvetti il 24 maggio 1942 . . . » 70 »
133. Giuliani Elio, nato a Corvara il 17 dicembre 1940 . . . » 70 »
134. Mugno Giuseppe, nato a Lentini il 13 febbraio 1936 . . . » 70 »
135. Pala Giorgio, nato a Irgoli il 14 gennaio 1941 . . . » 70 »
136. Polidori Umberto, nato a Tollo il 9 marzo 1937 . . . » 70 »
137. Ricci Angela, nata a Salerno il 25 giugno 1941 . . . » 70 »
138. Sennato Francesco, nato a SS. Cosma e Damiano l'8 marzo 1938 . . . » 70 »
139. Vitale Angelo, nato a Ragusa il 2 novembre 1934 . . . » 70 »
140. Vitale Carmelo, nato a Carlentini il 1° gennaio 1943 . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(10808)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 4 gennaio 1971 e modificata con decreto ministeriale 25 gennaio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per il Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Dobrilla Giorgio, nato a Trieste il 13 novembre 1935 . . . punti 100 su 100
2. Franceschini Ivo, nato a Merano il 7 marzo 1937 . . . » 98 »
3. Maieron Pier Luigi, nato a S. Vito al Tagliamento il 26 gennaio 1929 . . . » 98 »
4. Solinas Eugenio, nato a Sassari il 20 novembre 1938 . . . » 94 »
5. Villani Manlio, nato a Trieste il 3 agosto 1927 . . . » 92 »
6. Finotto Enzo, nato a Padova il 15 gennaio 1935 . . . » 90 »
7. Ferracin Giuseppe, nato a Vicenza il 29 maggio 1934 . . . » 85 »

8. Ferrarese Ezio, nato a Cavarzere il 9 dicembre 1928 . . . . . . punti 85 su 100
9. Franca Franco, nato a Trieste il 18 luglio 1926 . . . . » 85 »
10. Lechi Alessandro, nato a Borgosatollo il 12 settembre 1940 . . . . . » 85 »
11. Viaggi Amedeo, nato a Pieve di Cento il 12 ottobre 1930 . . . . . . » 83 »
12. Galvani Antonio, nato a Verona il 28 febbraio 1932 . . . . » 82 »
13. Spanio Gian Carlo, nato a Venezia il 13 settembre 1930 . . . . . . » 82 »
14. Tramer Claudio, nato a Trieste il 29 ottobre 1932 . . . . » 82 »
15. Cesari Augusto, nato ad Ascoli Piceno il 5 agosto 1931 . . . . . » 80 »
16. Parentin Claudio, nato a Pola l'11 marzo 1935 . . . . » 80 »
17. Pilosio Luciano, nato a Latisana il 20 febbraio 1930 . . . . » 80 »
18. Scarpa Rodolfo, nato a Chioggia il 3 marzo 1937 . . . . » 80 »
19. Storici Enrico, nato a Trieste il 26 settembre 1930 . . . . . . » 80 »
20. Lazzarin Mario, nato a Vicenza l'11 agosto 1937 . . . . » 79 »
21. Bressan Giovanni, nato a Verona il 28 maggio 1931 . . . . » 78 »
22. De Venuto Giuseppe, nato a Bari l'8 novembre 1937 . . . . » 78 »
23. Fabris Claudio, nato a Venezia il 23 ottobre 1930 . . . . » 78 »
24. Franceschi Margherita, nata a Siror l'11 luglio 1932 . . . . » 78 »
25. Magaraggia Lelio, nato a Vicenza il 16 luglio 1938 . . . . » 78 »
26. Maraschin Bruno, nato a Vicenza il 1° agosto 1939 . . . . » 78 »
27. Russo Giuseppe, nato a Parabita il 6 giugno 1928 . . . . » 78 »
28. Solimbergo Bruno, nato a Padova il 9 settembre 1929 . . . . » 78 »
29. Gorfer Luigi, nato a Trento il 4 settembre 1932 . . . . » 77 »
30. Martines Carmelo Carlo, nato a Tripoli il 16 marzo 1934 . . . . » 76 »
31. Bettiol Vittorio, nato a Treviso il 16 ottobre 1934 . . . . » 75 »
32. Casarin Pietro, nato a Mestre il 13 ottobre 1935 . . . . » 75 »
33. Lupidi Gino Antonio, nato a Padova il 19 giugno 1933 . . . . » 75 »
34. Oliboni Ezio, nato a Mestre il 4 settembre 1938 . . . . » 75 »
35. Pascarella Vincenza, nata a Cervino il 12 giugno 1930 . . . . » 75 »
36. Zotti Sergio, nato a Lido di Venezia il 10 settembre 1933 . . . . . » 74 »
37. Fortunato Francesco, nato a Pola il 15 maggio 1928 . . . . » 72 »
38. Giovannini Livio, nato a Trieste il 18 gennaio 1929 . . . . » 72 »
39. Morelli Michele, nato a Matera il 5 agosto 1935 . . . . » 72 »
40. Peretti Luciano, nato a Ca' degli Oppi di Oppeano il 10 dicembre 1931 . » 72 »
41. Sanzuol Flavio, nato a Conegliano il 19 maggio 1934 . . . . » 72 »
42. Trovò Ives Miranda, nata a Piove di Sacco il 23 giugno 1935 . . . . . » 72 »
43. Vesco Rufillo, nato a Mogliano il 23 gennaio 1935 . . . . » 72 »
44. Barbiero Silvano, nato a Castelfranco Veneto l'11 luglio 1927 . . . . . » 70 »
45. Bellinello Alfredo, nato a Rovigo il 26 agosto 1934 . . . . » 70 »
46. Bentley Riccardo, nato a Palermo il 14 ottobre 1930 . . . . » 70 »
47. Botteghelli Romano, nato a Trieste il 29 maggio 1930 . . . . » 70 »
48. Da Broi Gian Luigi, nato a Sacile il 19 marzo 1926 . . . . » 70 »
49. Dorigoni Arnaldo, nato a Trento il 15 giugno 1936 . . . . punti 70 su 100
50. Mello Franco, nato a Venezia il 3 agosto 1934 . . . . » 70 »
51. Mian Guido, nato a Trieste l'8 giugno 1938 . . . . » 70 »
52. Panfili Antonio, nato a S. Benedetto del Tronto il 4 giugno 1931 . . . » 70 »
53. Previato Guido, nato a Lendinara il 15 febbraio 1936 . . . . . . » 70 »
54. Rigo Giovanni, nato a Treviso il 6 dicembre 1933 . . . . » 70 »
55. Stinco Giuliano, nato a Trieste il 31 gennaio 1931 . . . . » 70 »
56. Tobaldin Arnaldo, nato a Rovigo il 9 agosto 1931 . . . . » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11995)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'Emilia e le Marche, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'Emilia e le Marche, sessione anno 1970, nominata con decreto ministeriale 4 gennaio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per l'Emilia e le Marche, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Bracchetti Daniele, nato ad Acquasanta Terme il 23 novembre 1936 . . . punti 100 su 100
2. Labriola Ernesto, nato a Chiaromonte il 22 luglio 1934 . . . . . » 100 »
3. Maselli Gian Paolo, nato a Bologna il 16 aprile 1937 . . . . . » 100 »
4. Massei Vittorio, nato ad Ancona il 18 marzo 1934 . . . . . . » 100 »
5. Salvioli Gianfranco, nato a Ravarino il 2 settembre 1938 . . . . . . » 100 »
6. Geminiani Gian Domenico, nato a Faenza il 13 novembre 1937 . . . . » 95 »
7. Ambrosioni Ettore, nato a Roma il 14 aprile 1937 . . . . » 85 »
8. Russomanno Ermanno, nato a Forlì il 3 gennaio 1933 . . . . . . » 85 »
9. Sarti Armando, nato a Medicina il 14 dicembre 1938 . . . . . . » 85 »
10. Bianchi Francesco Bianco, nato a Brescia il 20 gennaio 1939 . . . . » 80 »
11. Boni Massimo, nato a Correggio il 19 giugno 1936 . . . . » 80 »
12. Cetrangolo Iffland, nato a Sassocorvaro il 10 maggio 1926 . . . . » 80 »
13. Di Feliciantonio Roberto, nato ad Ancona il 21 marzo 1936 . . . . » 80 »
14. Frizziero Luigi, nato a Bologna il 15 ottobre 1938 . . . . » 80 »
15. Lanfranchi Giorgio Assuero, nato ad Arcore il 17 ottobre 1938 . . . » 80 »
16. Manzini Carlo, nato a Pavullo il 7 ottobre 1926 . . . . . . » 80 »

17. Rimondini Sandro, nato a Bologna il 23 aprile 1933 punti 80 su 100
18. Azzaroli Pasquale, nato a Conselice il 5 aprile 1931 » 75 »
19. Bacci Gaetano, nato a Bologna il 10 maggio 1937 » 75 »
20. Berettini Gaetano, nato a Mantova il 23 gennaio 1926 » 75 »
21. Coletta Gastone, nato a Bologna il 10 febbraio 1925 » 75 »
22. Gallo Mario Francesco, nato a Cosenza il 15 luglio 1938 » 75 »
23. Masiello Ottorino, nato a Bologna il 15 gennaio 1938 » 75 »
24. Migliori Vittorio, nato a Savigno il 15 ottobre 1935 » 75 »
25. Alvigi Sergio nato a Gradara il 22 luglio 1928 » 70 »
26. Azzali Nillo, nato a Rio Saliceta il 10 agosto 1928 » 70 »
27. Battista Vincenzo, nato a Calabritto il 12 settembre 1930 » 70 »
28. Bressan Giulio, nato a Bologna il 22 dicembre 1923 » 70 »
29. Caccpardi Pasquale, nato a Rodi il 19 settembre 1933 » 70 »
30. Mussini Cirillo, nato a Sassuolo il 17 febbraio 1936 » 70 »
31. Pellegrino Francesco, nato a Lecce il 30 marzo 1931 » 70 »
32. Sgandurra Antonio, nato a Noto il 5 febbraio 1937 » 70 »
33. Valgimigli Umberto, nato a Tredozio il 24 marzo 1934 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11997)

Graduatoria degli idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, sessione anno 1970.

IL MINISTRO PER LA SANITA'

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, concernente lo stato giuridico del personale degli enti ospedalieri;

Visto il proprio decreto in data 9 ottobre 1969, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1969, con cui sono stati banditi gli esami nazionali e regionali di idoneità del personale sanitario ospedaliero per l'anno 1970;

Visti i verbali della commissione esaminatrice dell'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Campania, Puglia, Basilicata e Calabria nominata con decreto ministeriale 4 gennaio 1971 e modificata con decreto ministeriale 15 febbraio 1971;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei candidati risultati idonei all'esame regionale di idoneità ad aiuto di medicina generale per la Campania, Puglia, Basilicata e Calabria, sessione anno 1970, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

1. Buonanno Giuseppe, nato a Napoli il 26 gennaio 1933 punti 100 su 100
2. Zimatore Giuseppe, nato a Curinga (Catanzaro) il 12 luglio 1939 » 94 »
3. Adornato Enrico Gerardo, nato a Polistena (Reggio Calabria) l'8 settembre 1939 » 91 »
4. Carratù Luigi, nato a Napoli il 24 luglio 1935 » 85 »
5. Castagnolo Beniamino, nato a Agrigento il 12 luglio 1931 » 85 »
6. Jori Gian Paolo, nato a Trieste il 30 marzo 1936 » 84 »
7. Padula Rocco, nato a Potenza il 5 agosto 1926 punti 84 su 100
8. Piro Ennio, nato a Nicastro (Catanzaro) il 9 gennaio 1936 » 84 »
9. Mascio Giuseppe, nato a Rivisondoli (L'Aquila) il 27 settembre 1927 » 83 »
10. Maglione Salvatore, nato a Casoria (Napoli) il 24 settembre 1938 » 81 »
11. Calcaterra Vincenzo, nato a Napoli il 21 marzo 1938 » 80 »
12. Cammarano Germano, nato a Roccadaspide (Salerno) il 3 maggio 1928 » 80 »
13. Dell'Anno Vincenzo, nato a Comiziano (Napoli) il 21 giugno 1935 » 80 »
14. Mastrangelo Francesco, nato a Sammichele (Bari) il 17 febbraio 1939 » 80 »
15. Mazzupappa Umberto, nato a Reggio Calabria il 9 dicembre 1931 » 80 »
16. Palumbo Alfonso, nato a Castellammare di Stabia il 13 settembre 1938 » 80 »
17. Ricchi Luigi, nato a Napoli il 23 dicembre 1930 » 80 »
18. Brescia Morra Alberto, nato a Ascea (Salerno) il 6 dicembre 1933 » 79 »
19. Maurino Antonio, nato a Aversa il 16 ottobre 1930 » 79 »
20. Brindicci Giuseppe, nato a Bari il 26 giugno 1937 » 78 »
21. Cuzzupoli Marco, nato a Padova il 3 dicembre 1938 » 78 »
22. Vigna Luigi, nato a Aprigliano il 19 luglio 1937 » 78 »
23. Cataldi Claudio, nato a Taurisano (Lecce) il 31 marzo 1930 » 75 »
24. Ciccarelli Francesco, nato a Sammichele (Bari) il 4 agosto 1938 » 75 »
25. Di Girolamo Renato, nato a Napoli il 7 marzo 1930 » 75 »
26. Luchetti Luca, nato a Falconara Marittima il 6 settembre 1926 » 75 »
27. Marone Ernesto, nato a Napoli il 9 marzo 1927 » 75 »
28. Tarantini Maria Gemma, nata a Corato (Bari) il 25 agosto 1931 » 75 »
29. Canfora Antonio, nato a Barletta il 6 giugno 1933 » 74 »
30. Bizzarri Alfonso, nato a Rocchetta S. Antonio il 25 settembre 1929 » 73 »
31. Cimino Claudio, nato a Porto Said l'11 dicembre 1932 » 73 »
32. D'Amato Giovanni Mario, nato a Bracigliano il 27 settembre 1934 » 73 »
33. Gugliucci Nicola Antonio, nato a Cuneo l'8 novembre 1939 » 73 »
34. Curcio Antonio, nato a Rossano (Cosenza) il 10 gennaio 1926 » 72 »
35. Scaglione Bernardo, nato a Napoli il 27 marzo 1936 » 72 »
36. De Bono Giuseppe, nato a Napoli il 16 novembre 1932 » 71 »
37. Mandara Giovanni, nato a Tramonti (Salerno) il 15 novembre 1932 » 71 »
38. Prenna Giovanni, nato a Taranto il 9 giugno 1931 » 71 »
39. Santoro Stefano, nato a Agropoli il 30 luglio 1927 » 71 »
40. Agozzino Aldo, nato a Napoli il 6 novembre 1937 » 70 »
41. Agozzino Gennaro, nato a Castellammare di Stabia il 7 agosto 1934 » 70 »
42. Camardella Guido, nato a Napoli il 18 settembre 1925 » 70 »
43. Cuomo Antonio, nato a Napoli il 19 maggio 1939 » 70 »
44. Catalano Giuseppe, nato a Brindisi il 21 gennaio 1938 » 70 »
45. Consoli Giuseppe, nato a Taranto il 9 novembre 1933 » 70 »
46. Figliolia Savino, nato a Andria il 18 febbraio 1935 » 70 »
47. Foti Nicola, nato a Reggio Calabria il 21 settembre 1937 » 70 »

48. Guida Carlo, nato a Salerno il 21 settembre 1929 punti 70 su 100
49. Lavieri Vincenzo, nato a Brindisi di Montagna il 16 ottobre 1930 . » 70 »
50. Minichini Ludovico, nato a Nola (Bari) il 29 agosto 1924 » 70 »
51. Munciello Giuseppe, nato a Napoli il 15 marzo 1931 » 70 »
52. Pappalardo Francesco Paolo, nato a Castellammare di Stabia il 15 febbraio 1921 » 70 »
53. Pisani Paolo, nato a Afragola (Napoli) il 2 gennaio 1932 » 70 »
54. Saltarelli Glauco, nato a Salerno il 15 luglio 1928 » 70 »
55. Volpe Leonardo, nato a Matera il 5 gennaio 1927 » 70 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 15 dicembre 1971

Il Ministro: MARIOTTI

(11996)

MINISTERO DELLA DIFESA

Commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisei posti di perito tecnico disegnatore in prova, nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Visto il decreto ministeriale 5 novembre 1970, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1970, integrato dal decreto ministeriale 6 ottobre 1971, registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 1971, con il quale è stato indetto un concorso per esami a ventisei posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica;

Vista la legge 4 novembre 1950, n. 888:

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417;

Decreta:

Art. 1.

La commissione esaminatrice del concorso per esami a ventisei posti di vice perito tecnico disegnatore in prova nel ruolo organico della carriera di concetto dei periti tecnici disegnatori per le costruzioni edili dell'Aeronautica, indetto con decreto ministeriale 5 novembre 1970 ed integrato con decreto ministeriale 6 ottobre 1971, citati nelle premesse, è così composta:

Presidente:

Leli dott. Giuseppe, ispettore generale.

Membri:

Giuffrè dott. Filiberto, ingegnere superiore G. M.;

Biggi prof. Armando, ordinario di costruzioni e disegno di costruzioni presso l'istituto tecnico per geometri « Da Verrazzano »;

Turco prof. Pietro, ordinario di topografia e disegno topografico presso l'istituto tecnico commerciale « Valadier »;

Tortora dott. Armando, direttore di sezione.

Segretario:

Badolati dott. Roberto, consigliere.

Art. 2.

All'anzidetta commissione esaminatrice sono aggregati i sottonotati membri aggiunti per gli esami della materia a fianco di ciascuno indicata:

Squitieri dott. Michele, ispettore generale, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua francese;

Gerardi dott. Virgilio, direttore di divisione, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua tedesca;

Preti dott. Lorenzo, direttore di divisione, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua inglese.

Art. 3.

Ai componenti, ai membri aggiunti ed al segretario dell'anzidetta commissione verrà corrisposto il trattamento economico di cui alla legge 4 novembre 1950, n. 888 ed al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5, quale risulta modificato dalla legge 5 giugno 1967, n. 417.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 22 ottobre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 9 *dicembre* 1971
Registro n. 58 *Difesa, foglio n.* 329

(12084)

Sostituzione di un membro della commissione esaminatrice del concorso per titoli e per esami a sessanta posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici.

Visto il decreto ministeriale 6 febbraio 1971, con il quale è indetto un concorso per titoli e per esami a 60 posti di sottotenente in servizio permanente effettivo del Corpo del genio aeronautico, ruolo assistenti tecnici, registrato alla Corte dei conti, addì 27 marzo 1971, registro n. 13 Difesa, foglio n. 2;

Visto il decreto ministeriale 31 maggio 1971, con il quale è nominata la commissione esaminatrice del concorso, registrato alla Corte dei conti, addì 5 luglio 1971, registro n. 28 Difesa, foglio n. 393;

Decreta:

Articolo unico.

Il tenente colonnello C.C.r.c. in servizio permanente effettivo Mussini Angelo assume l'incarico di membro per gli esami di lingua tedesca, in quanto il colonnello G.A.r.c. in servizio permanente effettivo Marangoni Carlo è deceduto per malattia.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 20 settembre 1971

Il Ministro: TANASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° *dicembre* 1971
Registro n. 47 *Difesa, foglio n.* 343

(11941)

Avviso relativo alla pubblicazione del decreto di nomina del concorso a posti di operaio dello Stato, in prova, per la qualifica di mestiere di « elettricista circuitista installatore e riparatore ».

Nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa, dispensa 43ª del 23 ottobre 1971, è stato pubblicato il decreto ministeriale in data 3 giugno 1971, registrato alla Corte dei conti il 22 luglio 1971, registro n. 40 Difesa, foglio n. 236, concernente la nomina ad operai dello Stato, in prova, relativo al concorso a posti di « elettricista circuitista installatore e riparatore » nella categoria degli operai qualificati.

(93)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.